

ISTITUTO TECNICO STATALE
"GAETANO FILANGIERI"
TREBISACCE (CS)
Prot. 0000379 del 20/01/2021
(Uscita)



**ISTITUTO TECNICO STATALE
"G. Filangieri" - TREBISACCE**

C.da RUSSO snc -87075 Trebisacce (CS)-Tel. 0981 51003 - Fax 09811989911
www.itsfilangieri.gov.it E-mail: cstd05000l@istruzione.it Pec: cstd05000L@pec.istruzione.it
C.F. 81000610782 - C.U.U.:UFCASF

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

RISCHIO NUOVO CORONAVIRUS COVID-19

A.S. 2020/2021

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 81/2008

Data di emissione	Dirigente Scolastico	R.S.P.P.	Medico Competente	R.L.S.
20.01.2021	Dott.ssa Brunella BARATTA	Ing. Giuseppe G. DE VITO	Dott. Gaetano SCUTARI	Prof. Vincenzo BLUMETTI

INDICE

Sommaro

	INDICE	2
1.	PREMESSA	4
	1.1 Obiettivi e scopi.....	4
	1.2 Prescrizioni normative allo stato attuale	4
	1.3 Cos'è il Nuovo Corona Virus	10
	1.4 I sintomi dell'infezione da Coronavirus	11
	1.5 Mortalità da Coronavirus CoVID-19	11
	1.6 Come si trasmette l'infezione.....	11
	1.7 Prevenzione del contagio.....	12
	1.8 Definizioni	12
	1.9 Abbreviazioni:.....	14
2.	RACCOMANDAZIONI AD INTERIM SUI DISINFETTANTI NELL'ATTUALE EMERGENZA COVID-19: PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI E BIOCIDI (Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020).....	15
	2.1 Disinfettanti per la cute e per le superfici.....	15
	2.2 Disinfezione della cute	15
	2.3 Disinfezione delle superfici	15
	2.4 Modalità di utilizzo dei disinfettanti	16
	2.5 Glossario.....	16
3.	INDICAZIONI AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS- COV-2 (Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020)	18
4.	PRINCIPALE SEGNALETICA DI SICUREZZA SPECIFICA.....	22
5.	CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	23
	5.1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)	23
	5.2 Metodologia di valutazione integrata.....	24
	5.3 Rischio contagio.....	27
	5.4 Aree omogenee e Mansioni	28
6.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	30
	8.1 AREA UFFICI.....	34
	8.2 AREA AMBIENTI COMUNI.....	34
	8.3 AREA DIDATTICA / AULA.....	34
	8.4 AREA DIDATTICA / AULA / Spazio di Lavoro con PROBABILITA' di MAGGIOR VICINANZA	34
7.	STRATEGIE DI PREVENZIONE.....	35
	7.1 Premessa	35
	7.2 Misure organizzative.....	35
	7.3 Misure di prevenzione e protezione.....	35
	7.4 Misure generali	35
8.	MISURE ORGANIZZATIVE	38
	8.1 Gestione degli spazi di lavoro.....	38
	8.2 Indicazioni operative generali.....	38
	8.3 Istruzioni per i lavoratori del settore.....	39
	8.4 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti.....	40
	8.5 Soggetti esterni.....	40
9.	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	35
	9.1 Informazione e formazione.....	35
	9.2 Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI).....	35
	9.3 Indicazioni operative per l'igiene personale.....	37
	9.4 Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili.....	38
10.	MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI.....	39
11.	MISURE SPECIFICHE APPLICATE NELL'ISTITUTO in FUNZIONE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA.....	40
	11.1 PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI (al 02.09.2020)	40
	11.2 PRESENZA A SCUOLA DI STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO (01.07.2020)	41
	11.3 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (01.07.2020)	41
	11.4 AZIONI PER LA PREVENZIONE DI EVENTUALI CASI O FOCOLAI COVID-19 (al 02.09.2020).....	42

(10 GIORNI DALLA POSITIVITÀ + TEST MOLECOLARE NEGATIVO).....	44
(10 GIORNI DAI SINTOMI DI CUI ALMENO 3 SENZA SINTOMI + TEST MOLECOLARE NEGATIVO).....	44
OSSERVARE UN PERIODO DI QUARANTENA DI:.....	45
→ 10 giorni dall'ultima esposizione con test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.....	45
11.5 LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA (al 02.09.2020)....	46
11.6 LAVORATORI FRAGILI (al 22.09.2020).....	46
11.7 DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA (al 01.07.2020).....	47
11.8 LAVORATRICI IN GRAVIDANZA (al 22.09.2020).....	48
11.9 ALUNNI CON FRAGILITÀ (al 02.09.2020).....	48
11.10 SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA (BAMBINI 0-6 ANNI) (al 02.09.2020).....	48
11.11 CONFIGURAZIONE DEI DISTANZIAMENTI E DISPOSIZIONE ALUNNI IN CLASSE (al 02.09.2020)	49
ATTIVITÀ DI LABORATORIO (al 03.11.2020).....	54
11.12 REFEZIONE SCOLASTICA (al 01.07.2020).....	54
11.13 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (al 02.09.2020).....	54
11.14 MODALITÀ DI INGRESSO (al 02.09.2020).....	55
11.15 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (al 02.09.2020).....	61
11.15 bis - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (aggiornamento al 03.11.2020).....	61
11.16 PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE (al 02.09.2020).....	64
11.17 GESTIONE DELLE ASSENZE DEL PERSONALE SCOLASTICO (al 02.09.2020).....	70
11.18 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA (al 02.09.2020).....	70
11.19 INTERFACCIA SCUOLA E SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (al 02.09.2020).....	70
11.20 SOSTEGNO PSICOLOGICO (al 02.09.2020).....	71
11.21 SITUAZIONI DI CRITICITÀ O FOCOLAI (al 02.09.2020).....	71
11.22 MANUTENZIONE EDILIZIA e CERTIFICAZIONI (al 02.09.2020).....	71
11.23 NOTA SUI TEST DIAGNOSTICI (al 02.09.2020).....	71
12. CONCLUSIONI.....	73
13. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO.....	73
ALLEGATI.....	74
VADEMECUM - REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L'ATTIVITÀ A SCUOLA.....	75
VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE.....	84
MODALITÀ DI DISINFEZIONE DELLE MANI.....	94
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000.....	99

1. PREMESSA

1.1 Obiettivi e scopi

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed è finalizzato alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus CoVID-19, nell'ambito di validità del D.Lgs 81/2008.

Il documento viene redatto con riferimento ad un agente di rischio che è oggetto di uno stato di emergenza epidemiologica di livello mondiale. Il suo rilascio avviene mentre non sono noti molti degli elementi essenziali che riguardano l'agente patogeno CoVID-19.

Di conseguenza, la presente versione potrà essere suscettibile di integrazioni che verranno emesse sulla base di prossime conoscenze o di modifiche che dovessero registrarsi sulle condizioni che hanno portato all'attuale protocollo di sicurezza.

1.2 Prescrizioni normative allo stato attuale

A seguito dal decreto *legge 23 febbraio 2020, n. 6*, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", e dal *D.P.C.M. del 09/03/2020* emesso in materia, la cui applicazione riguarda "il contenimento del contagio del COVID-19 su tutto il territorio nazionale", del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 e ss. mm. e ii. Si sono susseguiti e sono stati abrogati molti decreti e norme specifiche. In particolare alla data odierna i **provvedimenti attualmente vigenti**, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

Ordinanza della Regione Calabria 05 Gennaio 2021

Lezioni alle superiori sospese fino al 31 gennaio. Chiuse anche le elementari e le medie fino al 15 gennaio, mentre gli asili riprenderanno l'attività regolarmente.

Conferenza Unificata del 23.12.2020 - Intesa ai sensi dell'art.8 comma 6 L. 5 Giugno 2003 n° 131 sul Documento "Linee Guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021"

Governo, Regioni e Comuni siglano l'intesa per la riapertura delle scuole il 7 gennaio «partendo con il 50 per cento di studenti in presenza per arrivare al 75 per cento» nel mese di gennaio. Il Dpcm di inizio dicembre prevedeva quest'ultima percentuale sin dalla data di riapertura.

DPCM 14 gennaio 2021

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2)

DPCM 03 Dicembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 agosto 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

DPCM 03 Novembre 2020

con il DPCM 3 novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impartito disposizioni valide per tutto il sistema nazionale di istruzione, graduate altresì anche sulla base del livello di incidenza del contagio su alcuni territori, particolarmente colpiti dall'epidemia.

Decreto Regione Calabria del 25 ottobre 2020 in aggiornamento dell'ordinanza 73/2020

Chiusura totale delle scuole Secondarie di II grado.

Decreto-legge 18 ottobre 2020 e DPCM 24 ottobre 2020

Nuove Misure di contenimento in vigore fino al 13 Novembre: Per le scuole Secondarie di II grado la DAD sarà affiancata alla didattica in presenza nella scuola.

Per gli orari di ingresso a scuola, i dirigenti scolastici avranno l'onere di riorganizzare la gestione degli orari d'ingresso e di uscita degli alunni, con la possibilità anche di organizzare lezioni di pomeriggio. In ogni caso l'ingresso a scuola non ci potrà essere prima delle 09:00, allo scopo di evitare assembramenti sui mezzi pubblici negli orari di punta.

Decreto-legge 7 ottobre 2020

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)

Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni

(GU Serie Generale n. 227 del 12-09-2020)

Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n. 223 del 08-09-2020)

Dpcm 7 settembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020)

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)

Dpcm 7 agosto 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n. 190 del 30-07-2020)

Dpcm 23 luglio 2020

Definizione dei criteri di priorit  delle modalit  di attribuzione delle indennit  agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilit  che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. (GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020)

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonch  di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n. 180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(GU Serie Generale n. 125 del 16-05-2020)

Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n. 177 del 15-07-2020)

Dpcm 12 maggio 2020

Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30

Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (GU Serie Generale n. 119 del 10-05-2020)

Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale n. 171 del 09-07-2020)

Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28

Misure urgenti per la funzionalit  dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonch  disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (GU Serie Generale n. 111 del 30-04-2020)

Dpcm 10 aprile 2020

Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Decreto Liquidit 

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonch  interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

(GU Serie Generale n. 94 del 08-04-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143)

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n. 79 del 25-03-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).

Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto CuralItalia

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 61).

Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)

Oltre a:

- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL 24/04/2020
- Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 15/05/2020
- CIRCOLARE n.3190 del 03 febbraio 2020 del Ministero della Salute recante indicazioni ai sensi del D. Lgs. 81/08 per i Datori di Lavoro e Medici Competenti per la tutela dei lavoratori dal rischio biologico
- CIRCOLARE n.5443 del 22 febbraio 2020 contenente definizioni e indicazioni sulle misure preventive
- Pronunciamento dell'ICTV, pubblicato il 02 marzo 2020, che riconosce la sindrome SARS-COV-2 come sindrome respiratoria ingenerata dal virus COVID-19, del tutto simile alla sindrome SARS- COV generata dal virus della famiglia dei Coronaviridae
- D. Lgs. 81/08 – art. 268 – Classificazione degli agentibiologici
- D.Lgs. 81/08 – Allegato XLVI – Elenco degli agenti biologici classificati
- D. Lgs. 81/08 – art. 271 – Valutazione del rischio
- D. Lgs. 81/08 – art. 272 – Misure tecniche, organizzative e procedurali
- D. Lgs. 81/08 – art. 273 – Misure di igiene
- D. Lgs. 81/08 – art. 278 – Informazione e formazione
- D. Lgs. 81/08 – artt. 282-283-284-285 – Sanzioni

Hanno invece cessato la loro efficacia:**Dpcm 14 luglio 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020)

A partire dal 9 agosto le disposizioni del dpcm 11 giugno 2020, come prorogato dal Dpcm 14 luglio 2020, sono sostituite da quelle del Dpcm 7 agosto 2020.

Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020)

Provvedimento abrogato dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52".

Dpcm 11 giugno 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020)

A partire dal 9 agosto le disposizioni del dpcm 11 giugno 2020, come prorogato dal Dpcm 14 luglio 2020, sono sostituite da quelle del Dpcm 7 agosto 2020.

Dpcm 17 maggio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)

Con Dpcm 18 maggio 2020 è stato modificato l'articolo 1, comma 1, lettera cc), del Dpcm 17 maggio 2020 (GU Serie Generale n.127 del 18-05-2020)

A partire dal 15 giugno 2020 le disposizioni del Dpcm 17 maggio 2020 sono sostituite da quelle del Dpcm 11 giugno 2020.

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29

Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terrorista e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.

(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020 - Comunicato errata corrige GU Serie Generale n.123 del 14-05-2020)
Provvedimento abrogato dalla L. 25 giugno 2020, n. 70 che ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29".

Dpcm 26 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

A partire dal 18 maggio 2020 le disposizioni del Dpcm 26 aprile 2020 sono sostituite da quelle del Dpcm 17 maggio 2020.

Dpcm 10 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020)

A partire dal 4 maggio 2020 le disposizioni del Dpcm 10 aprile 2020 sono sostituite da quelle del Dpcm 26 aprile 2020.

Dpcm 1 aprile 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)

A partire dal 14 aprile 2020 le disposizioni del Dpcm 1 aprile 2020 sono sostituite da quelle del Dpcm 10 aprile 2020.

Dpcm 22 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)

L'allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020 è stato modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 (GU Serie Generale n.80 del 26-03-2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

Dpcm 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

Dpcm 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

Decreto-legge abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Dpcm 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)

In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'Interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato".

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (GU Serie Generale n.60 del 08-03-2020)

Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Dpcm 4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 8 marzo 2020.

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)

Abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2). Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Dpcm 1 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020)

Il Dpcm ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Dpcm 8 marzo 2020.

Alla luce di quanto sopra, anche trattandosi nel Comparto SCUOLA di un Rischio Generico per la popolazione, viene comunque effettuata una integrazione al DVR relativamente alla valutazione del rischio **specifico di natura biologica** e vengono adottate misure preventive e protettive atte ad evitare il contagio dei lavoratori e la riduzione della propagazione del virus COVID-19.

1.3 Cos'è Il Nuovo Corona Virus

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato in data 11.02.2020 il nuovo nome per la malattia da nuovo coronavirus: Covid-19. Il nome è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); D ('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus).

Il virus appartiene alla più generale famiglia dei coronavirus. I Coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un diametro di circa 80-160 nm (1 nanometro è un milionesimo di millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta circa 30.000 basi azotate).

Il nome "coronavirus" deriva dal loro aspetto al microscopio elettronico, dove le proteine a forma bulbosa poste sulla loro superficie esterna creano un'immagine di corona. Queste proteine sono proprio quelle che permettono al virus di attaccarsi alla membrana cellulare delle cellule che poi infetteranno. Il virus poi penetra all'interno della cellula obbligandola a codificare il suo RNA, le proteine dell'involucro esterno e quindi il virus intero che poi uscirà dalla cellula per infettare altre cellule e così via.

I comuni Coronavirus sono responsabili di patologie in mammiferi e uccelli, nei quali provocano diarrea (mucche e maiali) o malattie delle vie respiratorie (polli).

Nell'uomo, i comuni Coronavirus provocano infezioni respiratorie spesso di lieve entità come il raffreddore comune, ma in qualche caso possono causare polmoniti virali non gravi (i normali Coronavirus sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma raramente possono causare anche una **Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS)**.

Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normalmente non infettano la nostra specie, possono fare un "salto di specie" e passare all'uomo causando allora polmoniti molto gravi e, occasionalmente, potenzialmente letali.

In questo caso, la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, **il nostro sistema immunitario** non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce l'attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli o immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti particolarmente deboli a livello immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico.

Oggi conosciamo **7 Coronavirus umani**. I primi 4 dell'elenco seguente sono molto comuni (sono detti anche "virus del raffreddore") e sono stati identificati negli anni '60, mentre gli ultimi 3 sono stati identificati in questi ultimissimi anni:

1. *Human Coronavirus 229E* (Coronavirus alpha).
2. *Human Coronavirus NL63* (Coronavirus alpha).
3. *Human Coronavirus OC43* (Coronavirus beta).
4. *Human Coronavirus HKU1* (Coronavirus beta).
5. *SARS-CoV* (Coronavirus beta che ha causato la *Severe Acute Respiratory Syndrome* del 2002, epidemia partita dalla Cina e che ha infettato circa 8.100 persone con una mortalità del 9,5%).
6. *MERS-CoV* (Coronavirus beta che ha causato la *Middle East Respiratory Syndrome* del 2012, epidemia partita dall'Arabia Saudita e che ha infettato circa 2.500 persone con una mortalità del 35%).
7. *CoVID-19* (nuovo Coronavirus della fine del 2019 che sta causando una *sindrome respiratoria acuta grave* che in una piccola minoranza di casi può portare a morte; l'epidemia/pandemia è partita da Wuhan, una città della Cina, dove ha infettato – ad oggi - circa 100.000 persone, causando una mortalità stimata finora del 3%).

Il CoVID-19 è stato denominato "*nuovo Coronavirus*" perché è un nuovo **ceppo di Coronavirus** che non è mai stato precedentemente identificato nell'uomo. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan (Cina centrale).

Sembra, ma non è certo, che la maggior parte dei casi abbia avuto inizialmente un legame epidemiologico con il mercato di *Huanan Seafood* (Cina meridionale), un mercato all'ingrosso di frutti di mare e animali vivi.

Alla data di emissione del presente documento, il virus è in espansione e non è disponibile un vaccino.

1.4 I sintomi dell'infezione da Coronavirus

I sintomi più comuni nell'uomo sono rappresentati da: malessere, astenia, raffreddore, cefalea, febbre, faringite e tosse. Nei casi più gravi l'infezione può causare polmonite con difficoltà respiratoria acuta grave, insufficienza renale e raramente la morte.

Il problema è che siamo ancora nel periodo in cui è presente anche la sindrome influenzale comune che, come sappiamo, è causata dal virus dell'influenza vera e propria ma anche da tanti altri virus che causano dei quadri sintomatologici del tutto sovrapponibili, almeno nei giorni iniziali a quelli in cui compare la sintomatologia dell'infezione da Coronavirus.

La diagnosi differenziale è difficile ed è permessa con certezza solo dall'esame microbiologico di un campione prelevato con il tampone faringeo e che utilizza la tecnica della PCR (Reazione a Catena della Polimerasi), un esame che fornisce l'esito in solo 2-3 ore.

1.5 Mortalità da Coronavirus CoVID-19

Si dice che in Italia la mortalità da ordinaria sindrome influenzale stagionale sia di circa 7.000 persone all'anno. Secondo *Influnet* (il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza, coordinato dal nostro

Ministero della Salute con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità), ogni anno l'influenza contagia circa 6-8 milioni di persone, cioè il 9% della popolazione.

Il nuovo Coronavirus CoVID-19, se confrontato con la ordinaria influenza stagionale, allo stato attuale delle conoscenze sembra dover essere più letale, perché i dati provvisori ne indicano una mortalità del intorno al 3%.

Tale valor però risente delle incomplete informazioni sul numero dei contagiati: laddove le prossime conoscenze, come è possibile, dovessero confermare il numero dei decessi ma amplificare di molto il numero dei contagiati, si avrebbe evidentemente una mortalità inferiore.

1.6 Come si trasmette l'infezione

I Coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un'altra principalmente **attraverso il contatto diretto** con la saliva, i colpi di tosse e gli starnuti (bisogna trovarsi entro un raggio di 1,5-2 metri), ma forse anche attraverso un contatto diretto con le mucose oro-nasali o la mano di un malato (il malato ha verosimilmente le mani contaminate, perché è facile che si tocchi il naso o se le metta davanti la bocca quando tossisce e starnutisce).

Ovviamente, in quest'ultimo caso chi è stato toccato dalla una mano di un malato è a rischio di ammalarsi solo se si mette la mano in bocca o se si tocca le mucose di naso e occhi prima di essersi lavato accuratamente le mani.

Un malato può diffondere i virus durante i sintomi della malattia ma, come per tutte le virosi, lo può fare anche nei giorni che precedono la manifestazione clinica dei sintomi (verosimilmente anche nei 15-20 giorni precedenti) e quindi prima che si scopra che è stato realmente infettato.

1.7 Prevenzione del contagio

Nessun virus è capace di vivere e di riprodursi al di fuori di un essere vivente (uomo o animale), ma può sopravvivere un po' di tempo all'esterno (si ritiene che il Coronavirus non possa sopravvivere più di qualche ora fuori dell'ospite, ma i dati sono ancora incerti dato che il CoVID-19 è un virus nuovo e ancora non sufficientemente conosciuto e studiato).

La vera prevenzione del contagio dipende dalla probabilità che le persone hanno di entrare in contatto con i virus emessi da soggetti malati o portatori sani (sono definiti portatori sani coloro che sono stati contaminati dal virus senza manifestare i sintomi o perché è ancora presto per manifestarli o perché non li manifesteranno mai essendo capaci di eliminare il virus).

Le norme di prevenzione del contagio da Coronavirus cinese sono praticamente le stesse che valgono per tutti i virus.

1.8 Definizioni

I. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- b) «**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) «**azienda**»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) «**dirigente**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

- e) **«preposto»**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) **«addetto al servizio di prevenzione e protezione»**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) **«medico competente»**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) **«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- j) **«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- k) **«sorveglianza sanitaria»**: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- l) **«prevenzione»**: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- m) **«salute»**: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infirmità;
- n) **«sistema di promozione della salute e sicurezza»**: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- o) **«valutazione dei rischi»**: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- p) **«pericolo»**: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- q) **«rischio»**: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- r) **«unità produttiva»**: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- s) **«norma tecnica»**: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- t) **v) «buone prassi»**: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

- u) «**linee guida**»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- v) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- w) «**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- x) «**addestramento**»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

1.9 Abbreviazioni:

D.L.	Datore di Lavoro
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
R.L.S.	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
M.C.	Medico Competente
A.S.P.P	Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
D. Lgs	Decreto Legislativo
D. M.	Decreto Ministeriale
D. P. R.	Decreto Presidente della Repubblica
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
VDT	Videoterminale
MMC	Movimentazione manuale dei carichi

1. SARS-Cov-2:

- a. il 31 dicembre 2019, le autorità cinesi hanno segnalato all'OMS diversi casi di polmonite di eziologia sconosciuta a Wuhan, una città nella provincia di Hubei. Una settimana dopo hanno confermato che si trattava di un **nuovo coronavirus denominato SARS-Cov-2** dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Per quanto ad oggi conosciuto, SARS-Cov-2 colpisce più gravemente gli over 65 con pregressa patologia cardiovascolare (in particolare ipertensione e insufficienza cardiaca) e, in misura minore, con patologia respiratoria cronica e diabete. La mortalità aumenta con l'età.

2. COVID-19 :

- a. è stata così definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la malattia causata da SARS-Cov-2 caratterizzata da febbre, tosse e disturbi ("CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

2. RACCOMANDAZIONI AD INTERIM SUI DISINFETTANTI NELL'ATTUALE EMERGENZA COVID-19: PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI E BIOCIDI (Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020)

2.1 Disinfettanti per la cute e per le superfici

I prodotti a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico (Tabelle 1, 2, 3) sono quelli al momento in commercio in Italia (PMC e Biocidi) che vantano anche un'azione nei confronti dei virus, in aggiunta a quella battericida e/o fungicida.

Il tempo di contatto per lo sviluppo dell'azione disinfettante viene indicato dal produttore in relazione ai test forniti al momento della domanda di autorizzazione del prodotto. Si fa presente che si richiede che l'azione disinfettante si sviluppi in tempi brevi, compatibili con l'applicazione prevista (uso non professionale o uso professionale).

2.2 Disinfezione della cute

L'efficacia di un prodotto per la disinfezione della cute dovrebbe completarsi nell'arco di trenta secondi, un minuto nel caso di prodotti per gli utenti non professionali. Infatti, più lungo è il tempo richiesto per l'efficacia della disinfezione, maggiore è il rischio che l'utilizzatore non rispetti la corretta procedura di applicazione richiesta.

I prodotti disponibili per la disinfezione della cute (PT1) ed efficaci contro i virus sono a base di etanolo (73,6-89% p/p) e di ammoni quaternari (cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio) o di miscele di più principi attivi inoltre, sono disponibili miscele a base di etanolo più 1-propanolo a una concentrazione di etanolo del 65% (p/p).

Le soluzioni alcoliche a concentrazioni più elevate sono meno efficaci poiché le proteine sono difficilmente denaturabili in assenza dell'acqua. Anche in questo caso, le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per un'efficace azione disinfettante devono essere dichiarati in etichetta sotto la responsabilità del produttore.

2.3 Disinfezione delle superfici

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici ambientali che devono essere tanto più accurate e regolari in particolar modo per quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, oggetti di uso frequente).

La linea guida dell'ECDC riporta che, di massima, la pulizia con acqua e normali detergenti e la disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di per sé sufficiente, come primo intervento, per la decontaminazione delle superfici anche se non sono, a tutt'oggi, disponibili prove specifiche della loro efficacia su SARS-CoV-2.

2.4 Modalità di utilizzo dei disinfettanti

Nell'utilizzo dei disinfettanti per le mani, ma in generale per tutti i disinfettanti, devono essere seguite attentamente le indicazioni riportate in etichetta rispettando modalità di applicazione, quantità da utilizzare e tempo di contatto. Queste indicazioni derivano infatti dagli studi effettuati per verificare l'efficacia di ogni prodotto. Ad esempio, l'indicazione in etichetta "*strofinare le mani per almeno 30 secondi*" indica che trenta secondi sono il tempo minimo necessario per lo sviluppo dell'azione disinfettante.

2.5 Glossario

Attività di disinfezione: attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere disinfettati ambienti confinati e aree di pertinenza e superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Biocida: L'articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: "*qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica*".

Dalla definizione risulta che i biocidi sono prodotti in grado di **distruggere gli organismi nocivi** o comunque capaci di **renderli innocui** attraverso processi chimici/biologici, e non mediante la sola azione fisica o meccanica. I prodotti biocidi possono essere immessi sul mercato dopo procedura di autorizzazione in accordo al regolamento stesso e solo iscrivendosi sul registro elettronico europeo dei biocidi R4BP3 (*Register for Biocidal Products*).

Tali prodotti devono riportare in etichetta la dicitura "*Autorizzazione prodotto biocida n...*".

Detergente: L'articolo 2.1 del Regolamento (CE) 648/2004 definisce «detergente»: "*qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinata ad attività di lavaggio e pulizia*". Sono inoltre definiti detergenti: "*preparazioni ausiliarie per lavare*" destinate all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggiare di indumenti, biancheria da casa, ecc.; "*ammorbidenti per tessuti*" destinati a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio; "*preparazioni per pulire*" destinate ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad esempio materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.); "*altre preparazioni per pulire e lavare*" destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo, ecc.) e sono commercializzati e utilizzati a livello domestico, industriale o istituzionale⁷. Sono prodotti di uso frequente nella nostra vita quotidiana, utilizzati per rimuovere lo sporco da superfici, tessuti, ecc. La loro capacità di rimuovere lo sporco è dovuta alla presenza dei tensioattivi, sostanze in grado di indebolire le forze che legano tra loro due liquidi o un liquido e un solido e che rendono lo sporco resistente alla rimozione. La rimozione dello sporco mediante azione meccanica o fisica si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi e, nell'ambito di tale funzione, possono anche esplicare un'azione igienizzante.

Detergere: pulire, vale per tutte le azioni volte a rimuovere lo sporco e riguarda anche l'igiene personale. Regolamento (CE) 648/2004.

Disinfettante: una sostanza/miscela di natura chimica in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti da applicare su oggetti inanimati (superfici, tessuti), prodotti per il trattamento delle acque, prodotti per la disinfezione della cute dell'uomo o per l'utilizzo in ambito veterinario (disinfezione delle mammelle degli animali da latte, degli zoccoli, ecc.).

Igienizzante: I prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l'indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) o cosmetici (igienizzante per la cute) ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita che non hanno subito il processo di valutazione e autorizzazione dei PMC/Biocidi. Non possono vantare azione disinfettante. Il termine igienizzante, pertanto, viene utilizzato per identificare un prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive (in parte anche microorganismi) presenti.

Igienizzante per cute: identifica prodotti che vengono immessi sul mercato come cosmetici e pertanto ricadono sotto il Regolamento (CE) 1223/2009. (v. sopra).

Igienizzante per ambiente: è un detergente, immesso in commercio come prodotto di libera vendita nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004. Tali prodotti possono contenere anche le stesse sostanze utilizzate nei PMC. Un igienizzante per l'ambiente è un detergente e deve rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) N. 648/2004.

Lavaggio: la pulizia di indumenti, tessuti, piatti e altre superfici dure.

Elementi dell'etichettatura dei principi attivi più usati nei PMC per la disinfezione di cute e superfici (Allegato VI del Regolamento 1272/2008)

Principio attivo	Pittogrammi di pericolo	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Indicazioni di pericolo supplementari
Etanolo (n. CAS 64-17-5)		Pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili	
Propan-2-olo (n. CAS 67-53-9)	 	Pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili H319: Provoca grave irritazione oculare	
Ipoclorito di sodio (n. CAS 7681-52-9)	 	Pericolo	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	EUHC031: a contatto con acidi libera un gas tossico
Peroossido di idrogeno (n. CAS 7722-84-1)	 	Pericolo	H271: Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente H332: Nocivo se inalato H302: Nocivo se ingerito H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	

3. INDICAZIONI AD INTERIM PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR IN RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2 (Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020)

L'areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile il ricambio di aria naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazioni del documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020.

- *Garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. L'ingresso dell'aria esterna outdoor all'interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.*
- *La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. temperatura dell'aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre e durata dell'apertura.*
- *Il ricambio dell'aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.*
- *Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l'edificio è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico (anche se in questo periodo è molto diminuito) o di lasciarle aperte la notte. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.*
- *Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio). Proseguire in questa fase mantenendo lo stesso livello di protezione, eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria. Può risultare utile aprire dove possibile nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.*
- *Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VCM (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche settimane dall'intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell'aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). Una volta effettuata la sostituzione, assicurarsi della tenuta all'aria al fine di evitare possibili trafile di aria.*

- Negli edifici dotati di impianti misti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure effettuati dai lavoratori che occupano l'ambiente o la stanza (es. fancoil, ventilconvettori solo per citarne alcuni) questi vanno mantenuti fermi per evitare che, con il ricircolo dell'aria, si diffondano, all'interno della struttura, eventuali contaminanti, compreso potenzialmente il virus SARS-CoV-2. Solo nel caso in cui a seguito della riorganizzazione (es. adeguamento degli spazi, aree, minimizzazione della presenza di personale, distanziamento, limitazione dei percorsi e delle zone per evitare contatti ravvicinati e gli assembramenti, differenziazione e scaglionamento degli orari di lavoro, ecc.), è prevista giornalmente la presenza di un singolo lavoratore (sempre lo stesso) per ogni ambiente o stanza, è possibile mantenere in funzione l'impianto. Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di ventilazione dei terminali, non siano presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il corretto funzionamento. Al tal fine pulire periodicamente, ogni quattro settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, filtri dell'aria di ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione.
- Rimane ancora valida la procedura di pulizia settimanale degli apparecchi terminali locali (fancoil o ventilconvettore) nel caso di contemporanea condivisione dello stesso ambiente o stanza da parte di più lavoratori. Durante la pulizia dei filtri fare attenzione alle batterie di scambio termico e alle bacinelle di raccolta della condensa. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP. Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.
- Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi di riscaldamento/raffrescamento con una doppia funzione e con un'unità esterna (es. pompe di calore split, termoconvettori) o di sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile dell'aria calda appoggiato o collegato con l'esterno dove l'aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre la stessa (hanno un funzionamento simile agli impianti fissi), è opportuno pulire regolarmente in base al numero di lavoratori presenti nel singolo ambiente: ogni quattro settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre lo stesso), in tutti gli altri casi ogni settimana, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo in dotazione all'impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento.
- Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando successivamente.
- Garantire un buon ricambio dell'aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.

- Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell'aria.
- I mezzi pubblici devono essere puliti e disinfettati prima dell'uscita dal deposito. E' opportuno prevedere pannelli di protezione del conducente, nonché bloccare la porta anteriore, organizzando salita e discesa utilizzando la porta posteriore e quella centrale (ove possibile). Nel corso della giornata prevedere di disinfettare il volante, la leva del cambio e la cintura di sicurezza quando si cambia il conducente del mezzo. Pulire e disinfettare almeno più di volta al giorno gli spazi e le superfici più toccate dai passeggeri. Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici e nei veicoli commerciali a noleggio devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di diluizione/rimozione dell'aria, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo per evitare l'eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus, muffe, ecc.) nell'aria. Fare attenzione alla manutenzione dei filtri in dotazione ai mezzi (es. filtri abitacolo o antipolline). In questa fase, qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria indoor.
- Ogni volta che si entra o si esca dal mezzo è opportuno pulirsi le mani con un gel idroalcolico.
- Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite verso le aree più sporche, e adottare l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. facendo riferimento alle disposizioni presenti nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli ultimi provvedimenti del Governo). Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia/disinfezione in presenza di dipendenti o altre persone.
- Le pulizie quotidiane* degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (ad es., porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie carrello e dei cestini della spesa, tornelli, distributori biglietti, maniglie passeggeri, comandi, volante, cinture di sicurezza, maniglie delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.
- Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993.
- Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.
- Decreto n. 254 del 7 luglio 1997 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

- Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio).
- Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi di ventilazione o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l'utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell'aria indoor.

4. PRINCIPALE SEGNALETICA DI SICUREZZA SPECIFICA

SEGNALI DI DIVIETO E AVVERTIMENTO

REGOLE DA SEGUIRE

- 1) Lavati spesso le mani
- 2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4) Copriti bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus



**INDOSSARE LA
MASCHERINA**



**LAVARSI
FREQUENTEMENTE
LE MANI**



**MANTENERE
LA DISTANZA DI
ALMENO 1 METRO**




**STARNUTIRE
E TOSSIRE
NEL GOMITO**




**NON TOCCARSI
LA FACCIA**

EMERGENZA COVID-19



**MANTENERE LA
DISTANZA DI 1 METRO
TRA UNA PERSONA E
L'ALTRA**



**SOLUZIONE
IGIENIZZANTE**

5. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel fornire al datore di lavoro gli elementi utili a prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'intervento operativo di valutazione dei rischi deve portare a:

1. suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte
2. identificare i fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)
3. identificare i lavoratori esposti
4. quantificare i rischi (stima dell'entità dell'esposizione e della gravità degli effetti)
5. definire le priorità degli interventi necessari
6. individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie.

5.1 Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l'altro, la sospensione temporanea di numerose attività produttive.

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa per il rischio di contagio.

Il fenomeno dell'epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per questo ambito di rischio è il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha determinato, come confermato anche dalle ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari a circa il 10% del totale dei casi e numerosi decessi. Tale fenomeno è comune ad altri paesi colpiti dalla pandemia.

Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

A tal proposito è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio, attività specifiche con contatto ravvicinato, ecc.) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, **istruzione**, ecc.).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell'impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell'aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell'ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti "terzi", ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O'NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini **INAIL** e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

5.2 Metodologia di valutazione integrata

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale

ESPOSIZIONE	P
probabilità bassa	0
probabilità medio-bassa	1
probabilità media	2
probabilità medio-alta	3
probabilità alta	4


PROSSIMITÀ	P
lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;	0
lavoro con altri ma non in prossimità	1
lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento	2
lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo	3
lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo	4

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

AGGREGAZIONE	P
presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);	1.00
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, amministrazione, bar, ristoranti)	1.15 (+15%)
aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);	1.30 (+30%)
aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa)	1.50 (+50%)

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

Matrice di valutazione



Legenda

verde	basso
giallo	medio-basso
arancio	medio-alto
rosso	alto

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi.

Codice Ateco 2007	Descrizione	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	BASSO
C	ATTIVITA' MANUFATTIERE	BASSO
	MANUTENTORI	MEDIO - ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI E RISANAMENTO	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI	MEDIO BASSO
F	CONSTRUZIONI	BASSO
	OPERAI EDILI	MEDIO BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	BASSO
	FARMACISTI	
	CASSIERI	MEDIO - BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	BASSO
	CORRIERI	MEDIO - ALTO
I	ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE	MEDIO - ALTO
	CAMERIERI	MADIO - ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	BASSO
K	ATTIVITA' FINANZIARE E ASSICURATIVE	BASSO
M	ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	BASSO
	MICROBIOLOGI	MEDIO - ALTO
O	AMMNISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA, ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE	
P	ISTRUZIONE	MEDIO-BASSO
	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	
R	ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	MEDIO - BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	MEDIO - ALTO
	INTERPRETI	MEDIO - ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI	
S	ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI	
	PARRUCCHIERI	
T	ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	MEDIO - BASSO
	BADANTI	MEDIO - ALTO

5.3 Rischio contagio

Il rischio di contagio può essere individuato in relazione a diversi casi di esposizione ricorrendo alle definizioni della probabilità e del danno arrecato al lavoratore.

CASO	Tipologie di esposizione al rischio	Matrice di valutazione			
		PROBABILITA'			
		RISCHIO	1	2	3
1	sintomatico	DANNO	1	2	3
2	asintomatico		2	4	6
3	proveniente da zone con alti tassi di diffusione da contagio		3	6	9
4	a contatto con altri soggetti sintomatici				
5	non appartenete a nessuno dei casi precedenti				

Su queste basi è possibile individuare le seguenti classi di rischio imputabili a ciascun caso di esposizione da contagio per i lavoratori:

CASO	Tipologie di esposizione al rischio	P	D	R
1	sintomatico	3	3	9
2	asintomatico	2	3	6
3	proveniente da zone con alti tassi di diffusione da contagio	3	3	9
4	a contatto con altri soggetti sintomatici	2	3	9
5	non appartenete a nessuno dei casi precedenti	1	3	3

5.4 Aree omogenee e Mansioni

In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione si è evidenziato il numero dei lavoratori che è possibilmente esposto ai fattori di rischio, individualmente e come gruppo omogeneo.

L'attività nel suo complesso, ai fini di una individuazione organica delle fonti di pericolo e dei fattori di rischio, si può suddividere per aree di lavoro omogenee così individuate:

- A) Area ufficio
- B) Area ambienti comuni
- C) Area Didattica/Aula
- D) Area Didattica/Aula/Spazio di lavoro *con attività a maggior vicinanza*

Qui di seguito si riporta una matrice di correlazione tra mansione ed area omogenea:

MANSIONE / AREA	A	B	C	D
Assistente amministrativo (rientrano anche DSGA – Dirigente Scolastico)	☆			
Collaboratore scolastico		☆		
Assistente Tecnico			☆	
Insegnante (rientrano anche studenti nei casi previsti dal Dlgs 81/08)			☆	
Insegnante di Sostegno				☆

E' stata svolta un'indagine particolare su quei eventuali gruppi di lavoratori che, indipendentemente dalla mansione svolta, si possono ritenere potenzialmente esposti a rischi particolari come da art.28 comma 1.

Sono stati inseriti in tali gruppi:

1. Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
2. I lavoratori che effettuano lavoro notturno;
3. I lavoratori temporanei (interinali);
4. I lavoratori stagisti o tirocinanti o socialmente utili;
5. I lavoratori giovani (lavoro minorile);
6. I lavoratori stranieri (CEE o extra CEE);
7. I Lavoratori portatori di handicap;
8. I Lavoratori esposti a rischi particolari stress lavoro-correlato;
9. Le Categorie protette.

Esito dell'indagine:

1	Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	PRESENTI
2	lavoratori che effettuano lavoro notturno	non presenti
3	lavoratori temporanei (interinali)	non presenti
4	I lavoratori stagisti o tirocinanti	non presenti

5	lavoratori giovani (lavoro minorile)	non presenti
6	lavoratori stranieri (CEE o extra CEE)	non presenti
7	Lavoratori portatori di handicap	non presenti
8	<p>Lavoratori esposti a rischi particolari: stress lavoro-correlato</p> <p>L'accordo europeo sullo stress sul lavoro - 8 ottobre 2004, siglato da: CES - sindacato Europeo, UNICE - Confindustria Europea, UEAPME - associazione europea artigiano e PMI, CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale, può essere un importante aiuto nella valutazione dei rischi dei lavoratori esposti a stress da lavoro. Tale accordo stabilisce:</p> <p><u>: Descrizione dello stress e dello stress da lavoro</u></p> <p>L'accordo descrive lo stress come uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.</p> <p><u>: Individua i potenziali indicatori di stress da lavoro</u></p> <p>I principali indicatori della presenza di stress da lavoro possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ alto assenteismo; ✓ elevata rotazione del personale; ✓ conflitti interpersonali; ✓ lamentele frequenti da parte dei lavoratori. <p><u>: Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori</u></p> <p>In base alla direttiva quadro 89/391, tutti i datori di lavoro sono obbligati a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.</p> <p><u>: Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro</u></p> <p>Per prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro, si può ricorrere a misure collettive, individuali o entrambe contemporaneamente. Queste misure possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore; ✓ Assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro; ✓ Migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro; ✓ Formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento; ✓ Informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi ed alle prassi 	<p>Tenendo in considerazione quanto sopra riportato, si afferma che, ad oggi, non ci sono segnalazioni a riguardo da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, né informazioni a riguardo del Medico Competente</p>
9	Categorie protette	non presenti

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In questa parte, che si sviluppa con la descrizione delle aree omogenee di rischio, vengono fornite indicazioni su:

- I pericoli ed i rischi correlati rilevanti ai fini della sicurezza
- Le persone esposte al rischio

La suddivisione per aree omogenee è stata effettuata analizzando l'organizzazione del lavoro.

Sono classificati i fattori di rischio nei seguenti gruppi:

- Fattori biologici (virus, batteri, ecc.)
- Fattori organizzativi (carenza di attrezzature, condizioni ambientali, mancanza DPI, comportamento dei lavoratori)

Vengono inoltre:

- Stimati i rischi tenendo conto dell'affidabilità e dell'adeguatezza delle misure preventive o cautelari esistenti
- Decise le nuove eventuali misure che debbono essere introdotte per ridurre i rischi, oppure, nell'impossibilità di stabilire immediatamente dette misure, gli studi e gli approfondimenti da intraprendere per definire nuove misure di prevenzione e protezione.

Per chiarire meglio i criteri adottati è stata predisposta una tabella, che in modo sintetico riporta le misure di tutela richieste dal D. Lgs 81/2008 e le rispettive iniziative di miglioramento.

Regole	Iniziative previste
✓ Eliminazione dei rischi e loro riduzione al minimo.	Verifica della fattibilità tecnologica.
✓ Programmazione della prevenzione	Organizzazione del servizio sicurezza e nomina del RSPP
✓ Rispetto dei principi ergonomici nella concezione di: <ul style="list-style-type: none"> - posti di lavoro; - attrezzature; - metodi di lavoro. 	Benessere psicofisico, attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo, sistemazione del lay-out e dei passaggi, sistema di manutenzione preventiva e periodica.
✓ Sostituzione di ciò che è pericoloso (sostanze e preparati).	Procedure di acquisizione per sostanze e macchinari. Procedure specifiche per la limitazione e riduzione dei rischi.
✓ Riduzione dei rischi alla fonte	
✓ Limitazione degli esposti al rischio.	
✓ Controllo medico in funzione dei rischi.	Nomina del Medico Competente e suo coinvolgimento per la prevenzione dei rischi per la salute.
✓ Allontanamento dall'esposizione al rischio per motivi di salute.	
Misure di prevenzione e di igiene: <ul style="list-style-type: none"> - tecniche; - organizzative; - procedurali. 	Organizzazione del sistema di sicurezza con metodi simili a quelli previsti dai sistemi di qualità.
Misure di protezione collettive e individuali.	Individuazione ed attivazione di possibili misure di prevenzione.
Misure da adottare in caso di emergenza: <ul style="list-style-type: none"> - pronto soccorso; - antincendio; - evacuazione. 	Designazione della squadra di emergenza, pronto soccorso, antincendio, formazione delle stesse e attivazione di procedure di evacuazione.
Segnaletica di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> - orizzontale e verticale. 	Miglioramento della segnaletica, e relativa formazione ed informazione dei lavoratori.

Manutenzione: - ambienti, impianti, macchine e dispositivi di sicurezza.	Instaurazione di specifiche procedure di gestione e manutenzione, accompagnate da adeguata formazione.
Pulizia: - locali, attrezzature e macchine.	
Consultazione e partecipazione.	Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori anche tramite i loro rappresentanti alla gestione della salute e sicurezza.

Per valutare il rischio per la salute dei lavoratori viene considerato se i pericoli derivanti dalle attività svolte comportano un rischio rilevante o irrilevante per i lavoratori.

Questa modalità è stata adottata rispettando il D.lgs. 81/08 art.28 comma a):

"Il documento della valutazione dei rischi deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione."

Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:

- a) agente biologico del **gruppo 1**: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del **gruppo 2**: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del **gruppo 3**: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del **gruppo 4**: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

D.Lgs. 81/08

Articolo 271 - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
 - a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
 - b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
 - c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
 - e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
 - a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
 - b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
 - c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
 - d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
 - e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
 - f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
 - g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
 - h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
 - i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
 - j) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
 - k) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.

Art. 273. Misure igieniche


1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
- b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, smaltiti in impianti autorizzati.

2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

3.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una "sorella" della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2.



Anche se allo stato attuale sono in corso discussioni e modifiche di Direttive per passare il Virus al Gruppo 3 ed addirittura 4. Ma ancora i pareri sono contrastanti.

8.1 AREA UFFICI

(Scheda mansione A)

Mansioni interessate	Assistenti amministrativi (rientrano anche DSGA, Dirigente Scolastico)		
STIMA DEI RISCHI			
Secondo la metodologia di valutazione integrata:			
ESPOSIZIONE		1	BASSO
PROSSIMITA'		2	
AGGREGAZIONE		1.15	
RISCHIO		2.3	

8.2 AREA AMBIENTI COMUNI

(Scheda mansione B)

Mansioni interessate	Collaboratori scolastici		
STIMA DEI RISCHI			
Secondo la metodologia di valutazione integrata:			
ESPOSIZIONE		1	BASSO
PROSSIMITA'		2	
AGGREGAZIONE		1.15	
RISCHIO		2.3	

8.3 AREA DIDATTICA / AULA

(Scheda mansione C)

Mansioni interessate	Insegnante (rientrano anche studenti nei casi previsti dal Dlgs 81/08) ed Assistente Tecnico		
STIMA DEI RISCHI			
Secondo la metodologia di valutazione integrata:			
ESPOSIZIONE		1	MEDIO / BASSO
PROSSIMITA'		2	
AGGREGAZIONE		1.30	
RISCHIO		2.6	

8.4 AREA DIDATTICA / AULA / Spazio di Lavoro con PROBABILITA' di MAGGIOR VICINANZA

(Scheda mansione D)

Mansioni interessate	Insegnante sostegno		
STIMA DEI RISCHI			
Secondo la metodologia di valutazione integrata:			
ESPOSIZIONE		1	MEDIO
PROSSIMITA'		3	
AGGREGAZIONE		1.30	
RISCHIO		3.9	

7. STRATEGIE DI PREVENZIONE

7.1 Premessa

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica.

Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo.

C'è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Tali misure possono essere così classificate:

- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

7.2 Misure organizzative

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell'ottica dell'eliminazione del rischio.

La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell'organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell'orario di lavoro e dell'articolazione in turni, e dei processi produttivi.

7.3 Misure di prevenzione e protezione

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.

7.4 Misure generali

In ottemperanza a quanto disciplinato dalla varia normativa emessa negli ultimi mesi si prevede l'applicazione delle seguenti misure minime di prevenzione e riduzione della diffusione del virus COVID-19:

- Ricorso al telelavoro, lavoro agile, smart working ove e quando necessario e nei limiti previsti;
- Concessione di ferie e congedi ove e quando necessario e nei limiti previsti;
- Sospensione, ove possibile, delle attività lavorative più rischiose e meno necessarie;
- Limitazione di trasferte e spostamenti sull'intero territorio nazionale;
- Limitazione di spostamenti tra siti diversi;
- Divieto di contatto fisico e strette di mano;
- Mantenimento della distanza di almeno 1 metro durante i contatti sociali fisici all'interno delle aree lavorative, privilegiandone la limitazione;
- Predisposizione di idonee istruzioni anti-contagio con la conseguente formazione e informazione del

- personale;
- Pulizia, Disinfezione e Sanificazione dei luoghi di lavoro mediante l'applicazione di idonee prassi e secondo la normativa emanata e nei casi specifici indicati;
 - Limitazione dell'accesso a spazi comuni e promiscui (di cui se ne richiede la chiusura se non indispensabili per le attività lavorative o se impossibilitati ad assicurare il rispetto delle distanze minime di sicurezza).

Tali prescrizioni sono meglio esplicitate nel Vademecum del Ministro della Salute siglato in presenza delle Parti Sociali pubblicato dal 14 marzo 2020 sul sito istituzionale del Ministero, che individua **i punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del virus nei luoghi di lavoro**. In particolare tali punti sono in linea generale i seguenti e sono validi per qualsiasi attività lavorativa:

1. Permanenza a casa con febbre oltre 37,5° C

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C di temperatura corporea) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

2. Controlli all'ingresso

Obbligo, per tutto il personale, di sottoporsi a controllo della temperatura corporea prima dell'accesso al luogo di lavoro.

3. Limitazione dei contatti con i fornitori esterni

Per l'accesso di fornitori esterni, individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale (sempre nel rispetto della distanza minima sociale fissata in 1 metro). V'è ridotta anche la possibilità di accesso ai visitatori.


4. Pulizia e sanificazione

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack.

5. Igiene delle mani

Obbligo, per tutto il personale (interno ed esterno) presente in azienda, di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare in merito alla disinfezione delle mani. L'azienda a tal scopo mette a disposizione idonei mezzi e prodotti detergenti.


SEGRETERIA



STANZA COVID



AULE



SPAZI COMUNI



6. Uso dei DPI

Obbligo, qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, di utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi individuali di protezione conformi alle norme di settore applicabili (ad es. guanti, occhiali, tute, cuffie, camici).

7. Spazi comuni con accessi contingentati (palestre, mense, spogliatoi, etc.)

Contingentamento dell'accesso agli spazi comuni, comprese le palestre, mense, le aree comuni e gli spogliatoi, con l'accortezza di assicurare una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta ed il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone.

8. Chiusura dei reparti non necessari e smart working

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, possibilità di sospensione delle attività lavorative presso tutti gli ambienti non strettamente necessari e, comunque, presso quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work o a modalità di lavoro a distanza.

9. Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni di lavoro

Rimodulazione, per quanto possibile, dei livelli produttivi, assicurando un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

10. Ammortizzatori sociali e ferie

Predilezione del ricorso, in via prioritaria, agli ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, ai periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti dal personale aziendale.

11. Stop a trasferte e riunioni

Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, sospensione e annullamento e/o comunque riduzione al minimo indispensabile delle trasferte e dei viaggi di lavoro sul territorio nazionale ed internazionale, anche se già concordati o organizzati e delle riunioni in presenza fisica (sarà possibile condurre solo riunioni urgenti ma con un numero ridotto di persone e comunque rispettando la distanza interpersonale minima di 1 metro).

12. Scaglionamento temporale di ingressi e uscite

Predilezione di orari di ingresso/uscita scaglionati (tra categorie differenti di classi) in modo da evitare il più possibile contatti fisici nelle zone comuni (ingressi, corridoi, etc).

13. Gestione di un caso sintomatico

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e/o manifesti sintomi di infezione respiratoria come la tosse, tale condizione deve essere dichiarata dall'interessato immediatamente al Preposto che avviserà tempestivamente l'addetto alle emergenze e la Dirigenza aziendale, procedendo all'isolamento del soggetto e di tutti coloro i quali siano entrati in contatto con lo stesso. In tali circostanze, l'azienda deve avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti attraverso i numeri di emergenza per il Covid-19 (112, 1500) e quelli eventualmente forniti dalla Regione, collaborando per la definizione degli eventuali contatti stretti tra i soggetti sintomatici e quelli a lui circostanti.

14. Comitato per la verifica delle regole

Costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

8. MISURE ORGANIZZATIVE

8.1 Gestione degli spazi di lavoro

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dell'attività svolta. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l'introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).

- Per gli spazi comuni, comprese le mense, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento. Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.
- Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno del plesso, comunque nel rispetto delle indicazioni datoriali.
- Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
- L'accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall'azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.

8.2 Indicazioni operative generali

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- I lavoratori devono:
 - Effettuare le operazioni di disinfezione sempre con i DPI indossati.
 - Controllare la possibile presenza di materiali organici (fazzoletti contaminati ecc.) che devono essere maneggiati ovvero rimossi SEMPRE con guanti idonei.
 - Prestare massima attenzione alla pulizia delle mani ed in particolare dopo esposizione o contatto con un liquido biologico.
 - Pulire convenientemente i mezzi e le attrezzature dopo l'uso
 - Vietare l'ingresso alle zone di lavorazione ai non addetti ai lavori

8.3 Istruzioni per i lavoratori del settore

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative e di fornire le regole comportamentali e le misure di sicurezza che devono essere applicate nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle attuali norme per il contrasto ed il contenimento del contagio da Covid-19. Tali regole devono essere rispettate dai dipendenti interni e dai soggetti esterni qualora entrino nell'ambiente di lavoro. Solo i lavoratori che non presentano nessun sintomo influenzale da Covid-19 possono accedere agli ambienti di lavoro.

MISURE:

- ◆ Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione.
- ◆ Il datore di lavoro potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- ◆ Promuovere il contatto con gli utenti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento **a distanza** e soluzioni innovative tecnologiche.
- ◆ Favorire l'accesso degli utenti solo tramite **prenotazione**, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di persone in base alla capienza del locale (*vd. punto successivo*).
- ◆ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra gli utenti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la **mascherina** a protezione delle vie aeree.
- ◆ L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- ◆ Nelle aree di **attesa**, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'**igiene delle mani** degli utenti (**preferibilmente con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone**), con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
- ◆ L'attività di **front office** per gli uffici ad alto afflusso di utenti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- ◆ L'operatore deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso all'utente).
- ◆ Per le **riunioni** (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
- ◆ Assicurare una adeguata **pulizia** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo utente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- ◆ Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.

8.4 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti

Nell'attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell'infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall'ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l'intera popolazione.

Pertanto, in più punti dell'ambiente di lavoro devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l'azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.

Indicazioni operative per la disinfezione di locali

Il datore di lavoro deve garantire per i suoi lavoratori, sub appaltatori, grossisti, fornitori, lavoratori autonomi e personale in visita, la sanificazione degli uffici, dei servizi igienici e degli ambienti comuni. Tali operazioni devono essere condotte da personale competente. In generale per la sanificazione è necessario:

- Areare abbondantemente i locali, durante ed al termine delle operazioni di disinfezione, per permettere la dispersione delle sostanze e degli aromi potenzialmente irritanti;
- evitare dosi eccessive di prodotto (ipoclorito di sodio 1%; alcol etilico 75%);
- usare sempre i dispositivi di protezione individuale;
- la disinfezione deve sempre essere preceduta da corrette operazioni di asportazione delle impurità delle superfici (rimuovere lo sporco);
- la disinfezione deve riguardare i soli punti critici a rischio infettivo elevato: pavimenti; superfici dei sanitari; pulsante dello sciacquone; rubinetterie, erogatori del sapone e maniglie delle porte;
- Le attrezzature ed i mezzi, se utilizzati in modo promiscuo devono essere igienizzati.
- Durante l'attività lavorativa non è consentito mangiare, fumare, portarsi le mani alla bocca o agli occhi.
- Gli indumenti di lavoro verranno tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro e conservati separatamente dagli altri indumenti.

8.5 Soggetti esterni

I soggetti esterni accedono agli ambienti di lavoro attraverso di ingresso, transito e uscita preferibilmente differenti, e comunque con tempistiche definite, in modo da eliminare o ridurre al minimo le occasioni di contatto con i lavoratori.

Per le attività di carico e scarico merci inoltre, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro. La consegna di documenti cartacei, come le bolle, deve essere fatta utilizzando guanti monouso. L'autista deve avere inoltre cura di lavarsi le mani con soluzione idroalcolica.

8.6 Uso degli spazi comuni

→ Negli spazi comuni, per lo svolgimento delle singole mansioni, occorre mantenere la distanza minima tra le persone di 1 metro. L'impiego di ascensori, ove presenti è consentito ad un operatore per volta, e dove ciò non sia possibile con l'impiego delle idonee mascherine.

- I turni di lavoro ed il numero di lavoratori presenti per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi presenti.
- Gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni ricevute dal titolare dell'attività.
- La sosta all'interno di tali spazi deve avvenire per lo stretto necessario e mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- All'ingresso dei locali comuni deve essere garantita la presenza di detergenti opportunamente segnalati.
- Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza minima di 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'assembramento.
- Tutti gli spazi comuni devono essere puliti quotidianamente e sanificati periodicamente

9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

9.1 Informazione e formazione

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l'ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.

È quindi imprescindibile mettere in atto un'incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario realizzare un'efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire – in tempo di "infodemia" - l'accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news.

Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono:

- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità (ISS)
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere.

9.2 Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI)

È previsto l'obbligo di utilizzo dei seguenti DPI:

Mascherina chirurgica **UNI EN 149 (2003)**



Se ne prescrive l'utilizzo nel caso di relazioni sociali per lavorazioni a distanze inferiori ad 1 metro al fine di evitare l'emissione di secrezioni.

Lo scopo di questo dispositivo è quello di evitare il droplet (emissione di goccioline di saliva attraverso il fiato, tosse o starnuti). E' pertanto utile se entrambe le persone che sono a contatto indossano la mascherina.

Protezione reciproca: io proteggo te, tu proteggi me



**Guanti in nitrile monouso
UNI EN 374 (2004)**

Utilizzare i guanti per tutte le operazioni di sanificazione dei locali e delle attrezzature e/o assistenza ai bambini o persone con disabilità.

Prima di indossare i guanti e subito dopo averli tolti effettuare il corretto lavaggio e sanificazione delle mani.

Si precisa che i dispositivi monouso saranno dismessi nell'indifferenziata ed inviati allo smaltimento al termine delle lavorazioni.

Raccomandazioni:

Vestizione

1	Rimuovere i monili e gli oggetti personali provvedendo preventivamente ad igienizzare le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica
2	Controllare l'integrità dei dispositivi evitando di utilizzare i dispositivi non integri (Dispositivi di protezione individuali e collettivi)
3	Indossare gli indumenti di lavoro o i dispositivi monouso sopra l'usuale abbigliamento da lavoro
4	Indossare la mascherina:
4.1	Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto
4.2	Evitare di toccare il lato interno della mascherina mentre la si indossa
4.3	Quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova; la mascherina usata deve essere chiusa in un sacchetto e conferita negli appositi contenitori
5	Indossare i guanti

Svestizione

1	Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute
2	I DPI monouso devono essere chiusi in un sacchetto e smaltiti negli appositi contenitori
3	Rispettare la sequenza indicata:
3.1	Rimuovere la mascherina monouso maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore
3.2	Rimuovere i guanti
4	Provvedere ad igienizzare le mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone

Si raccomanda inoltre:

- di effettuare in maniera centralizzata la pulizia degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo gli indumenti a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);
- la sostituzione degli indumenti di lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile che siano deteriorati.

9.3 Indicazioni operative per l'igiene personale

Ai sensi dell'Allegato 1 del DPCM dell'08/03/2020 devono essere applicate le seguenti misure igienico sanitarie:

- a) Lavarsi spesso le mani;
- b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) Evitare abbracci e strette di mano;
- d) Mantenimento nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j) Pulire le superfici e le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) Indossare la mascherina e i guanti protettivi.

Se doveste avvertire sintomi influenzali, restate a casa e telefonate:

- al vostro medico di famiglia
- o alla guardia medica
- o al numero verde della CALABRIA **800 76 76 76**
- o al numero NAZIONALE di pubblica utilità **1500**

9.4 Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell'ordinarietà.

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore.

Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dimetaboliche) che in caso di comorbidità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

In tale ottica potrebbe essere introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D. Lgs 81/08 e s.m.i., art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità.

Vanno sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e raccomandazioni operative per i medici competenti a cura di società scientifiche del settore di riferimento e delle Istituzioni sul tema specifico.

10. MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.

Pertanto, vanno rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Rimangono aspetti organizzativi specifici da identificare nei differenti contesti lavorativi.

Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente saranno seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche come l'esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l'indice di prossimità è più alto. Vanno, tuttavia, tenuti in considerazione ed adeguatamente pianificati gli aspetti di sostenibilità di tali misure nell'attuale contesto di emergenza sanitaria.

11. MISURE SPECIFICHE APPLICATE NELL'ISTITUTO IN FUNZIONE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA

RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

11.1 PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI (al 02.09.2020)

- Preso atto che il Documento Tecnico del CTS del 28 Maggio 2020 e ss.mm.ii. classifica il settore scolastico con un **livello di rischio integrato medio-basso** ed un **rischio di aggregazione medio-alto**;
- Visto che l'analisi dei livelli rischio connessi all'emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione ATECO evidenzia l'aggregazione quale **elemento principale del rischio nelle scuole, con una elevata complessità di gestione**;
- Considerata la natura specialistica della problematica e gli studi ancora in corso, anche a titolo sperimentale;

si ritiene doveroso acquisire, quale parte integrante del presente documento, quanto **stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" del 21 Agosto 2020** - Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto 2020, 20 p. Rapporto ISS COVID-19 n°58/20, approvato nella **Conferenza delle Regioni del 31.08.20**.

Vengono inoltre acquisiti i seguenti atti ufficiali, emanati per il comparto scuola:

- **Ministero Istruzione: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020);**
- **Comitato Tecnico Scientifico: Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico, approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/06/2020;**
- **Circolare Ministero della Salute n°18584 del 29 Maggio 2020: Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI;**
- **Rapporto ISS COVID-19 n°1/2020 Rev: Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione del 24 Luglio 2020;**
- **Accordo tra Ministro dell'Istruzione e Organizzazioni Sindacali per l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza anti Covid-19 (Decreto 6 Agosto 2020, n°87),**

Tali indicazioni saranno pertanto attuate dal personale preposto dall'Istituzione Scolastica per il monitoraggio e per la risposta a casi sospetti / probabili o confermati di COVID-19, nonché nell'attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.

Visto quanto sopra, di seguito si riportano le **Procedure e le Valutazioni di Sicurezza in aggiornamento al DVR artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08, applicate e valide per l'intero periodo emergenziale, da integrare in itinere con eventuali ulteriori disposizioni degli organi competenti.**

AGGIORNAMENTI DI LEGGE (al DPCM 03.11.2020)

Si evidenzia la necessità di recepire continuamente ed in tempo reale gli aggiornamenti di legge che potrebbero essere introdotti, anche in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico su base regionale o locale, come da Art.2 del DPCM 03 Novembre 2020 (Area Rossa, Area Arancione, Area Gialla).

11.2 PRESENZA A SCUOLA DI STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO (01.07.2020)

Si elencano di seguito le precondizioni indispensabili per l'accesso a scuola:

(1) Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; (2) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; (3) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale di ognuno circa il rispetto dell'idoneo stato di salute proprio o dei minori affidati.

Inoltre tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. (Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato "l'adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli studenti - NOTA MI 1436 de 13-08-2020)

LAVORO AGILE

Al fine di mitigare il rischio contagio COVID-19, compatibilmente con le esigenze logistiche e di servizio, si ritiene necessario agevolare, per tutto il periodo emergenziale, il lavoro agile per il personale amministrativo (***)

NOTE

(***) *Smart Working Legge N.81/17 - Nota Prot. N°15629 del 30 Luglio 2018 "modalità di attuazione all'interno del MIUR del Lavoro Agile - Art. 14 della Legge 7 Agosto 2015 n°124 "; Decreto Dipartimentale del 12 Marzo 2018 n°15, adottato in attuazione dell'Articolo 14, della Legge 7 Agosto 2015 n°124 ... (omissis) ...*

11.3 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (01.07.2020)

Il diverso assetto organizzativo necessita inevitabilmente della collaborazione delle famiglie, le quali dovranno conoscere ed attuare le nuove indicazioni poste in essere per garantire la sicurezza dell'attività scolastica in presenza: obbligo di non frequentare la scuola con temperatura corporea superiore a 37,5°C (rimanendo a casa per i tre giorni successivi alla guarigione), nuovi orari e modalità d'ingresso, eventuali collaborazioni con il terzo settore, ecc.

Pertanto i genitori, prendendo atto di tale procedura riportata nel Patto Educativo di Corresponsabilità, dovranno accertare l'assenza dello stato febbrile misurando la temperatura dei figli "tutti i giorni".

Particolare criticità sarà rappresentata dall'insorgenza di manifestazioni febbrili durante la frequenza scolastica: accertato lo stato febbrile (con il termometro senza contatto) il genitore, immediatamente contattato dalla scuola, dovrà portare a casa l'alunno per i necessari accertamenti sanitari. Si rimanda al medico competente la procedura idonea per la riammissione [es. **certificato medico di base**]. Si evidenzia che il MIUR non ha formalizzato specifica metodologia, ma appare indispensabile per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Le nuove modalità organizzative dovranno preventivamente essere condivise con il **Consiglio d'Istituto**.

Il Dirigente scolastico e i docenti cureranno la comunicazione con gli organi collegiali (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) con i rappresentanti dei genitori o con i genitori per particolari situazioni tramite videoconferenza.

I genitori avranno cura di restituire all'Istituto il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ FIRMATO e l'elenco dei 4 nominativi reperibili immediatamente con delega al ritiro dell'alunno in caso di malessere.

11.4 AZIONI PER LA PREVENZIONE DI EVENTUALI CASI O FOCOLAI COVID-19 (al 02.09.2020)

1. MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO

Per il personale scolastico è prevista la misurazione della temperatura corporea in ingresso, mediante termometri "senza contatto". Il Collaboratore Scolastico di turno terrà quotidianamente un **"Registro della Temperatura Corporea Personale Scolastico"**, dove annoterà solo i casi con temperatura superiore ai 37.5° (dati anagrafici e recapito telefonico), impedendone contestualmente l'ingresso.

Per gli alunni è invece previsto il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea a casa, ogni giorno prima di recarsi a scuola.

("Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti")

2. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL BISOGNO

In caso di malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico, si procederà alla misurazione della temperatura corporea da parte del personale scolastico di turno, mediante l'uso di termometri "senza contatto". Il Collaboratore Scolastico di turno terrà un **"Registro della Temperatura Corporea Alunni"**, dove annoterà solo i casi con temperatura superiore ai 37.5° (dati anagrafici e recapito telefonico), portandolo contestualmente presso il "Locale Isolamento COVID-19" [vedi P.to 11].

Sono anche previste specifiche indicazioni, a cura del Medico Competente, per il riconoscimento dei segnali apparenti delle manifestazioni febbrili (voce nasale, starnuti, ecc.), quale triage a cura del personale scolastico che, all'occorrenza misurerà la temperatura al soggetto per l'eventuale isolamento.

3. COLLABORAZIONE DEI GENITORI

In presenza di sintomatologia sospetta, i genitori dovranno contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di Medicina Generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica o alla prescrizione del tampone naso-faringeo.

4. GESTIONE DI ASSENZE PER MOTIVI SANITARI

È inoltre richiesta la collaborazione dei genitori ad inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe.

5. GESTIONE DELLA NUMEROSITÀ DELLE ASSENZE PER CLASSE

Per identificare situazioni anomale, il **Referente COVID-19** (Referente incaricato dal Dirigente Scolastico per ogni edificio, con sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente) segnalerà sul "**Registro Assenze Anomale Alunni**" gli eccessi di assenze, su indicazione dei singoli **Coordinatori di Classe** [registro elettronico o equivalente].

6. GESTIONE DEI CONTATTI

Ogni **Coordinatore di Classe** segnalerà sul "**Registro Contatti Personale Scolastico**" e sul "**Registro Contatti Alunni**" ogni contatto che, almeno nell'ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi, ecc.) per facilitare l'identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente.

7. GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI DI UN CASO CONFERMATO COVID-19

È richiesta alle famiglie e agli operatori scolastici l'**immediata comunicazione** al Dirigente e al Referente Scolastico COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero essere stati in **contatto stretto di un caso confermato COVID-19**.

8. PROTOCOLLO PRIVACY

È previsto, a cura del **Responsabile del Trattamento Dati / Dipartimento di Prevenzione**, un protocollo nel rispetto della privacy per **avvisare i genitori degli studenti di avvenuti contatti stretti con un accertato caso COVID-19**. Non andrà diffuso nell'ambito scolastico alcun elenco di contatti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU ed alle prescrizioni del garante (D.Lgs 10 Agosto 2018, n°101), ma si forniranno le opportune informazioni solo al Dipartimento di Prevenzione ed al Referente COVID-19. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le famiglie degli studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della Scuola.

9. GESTIONE DEI CASI DI SINTOMATOLOGIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37.5°C

È previsto per gli alunni ed il personale scolastico, l'**obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C**. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea, congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea.

10. RICONOSCIMENTO DEI SINTOMI E TEMPESTIVA COMUNICAZIONE

Occorre informare e sensibilizzare il personale scolastico circa l'importanza di individuare precocemente **eventuali sintomi** e comunicarli tempestivamente al Referente Scolastico COVID-19.

11. GESTIONE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO CON SINTOMI A SCUOLA

È previsto il rientro al proprio domicilio il prima possibile e nell'attesa si ha l'obbligo di tenerli separati dagli altri all'interno del "**Locale Isolamento COVID-19**". Si fornirà loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI

(FFP2) senza creare allarmismi o stigmatizzazione. I minori non devono restare soli, ma con un adulto munito di DPI (FFP2) fino a quando non saranno affidati ad un genitore/tutore legale. Per i luoghi frequentati dall'alunno o componente del personale scolastico sintomatici, è prevista la **sanificazione straordinaria** per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati.

Tali soggetti potranno essere riammessi a Scuola mediante certificazione medica, come da indicazione del Medico Competente (*).

12. ISOLAMENTO E QUARANTENA (al 12.10.2020)

La Circolare del Ministero della Salute del 12 Ottobre 2020 stabilisce quanto segue.

Premesso che l'**ISOLAMENTO** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione,

La **QUARANTENA** invece si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

CASI POSITIVI ASINTOMATICI

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo

(10 GIORNI DALLA POSITIVITÀ + TEST MOLECOLARE NEGATIVO)

CASI POSITIVI SINTOMATICI

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi - non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo - accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi

(10 GIORNI DAI SINTOMI DI CUI ALMENO 3 SENZA SINTOMI + TEST MOLECOLARE NEGATIVO).

CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), potranno interrompere l'isolamento **dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle Autorità Sanitarie, devono

OSSERVARE UN PERIODO DI QUARANTENA DI:

→ 14 giorni dall'ultima esposizione al caso

oppure in alternativa

→ **10 giorni dall'ultima esposizione con test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.**

AVVERTENZE

Nella Circolare del Ministero della Salute si raccomanda inoltre di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini
- non prevedere né quarantena né esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di *Contact Tracing*.

13. FORMAZIONE ed INFORMAZIONE del PERSONALE SCOLASTICO ed INFORMAZIONE DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI

RIFERIMENTO NORMATIVO.

"... Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica... in materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite, dai docenti, nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo le diverse mansioni".

"Le istituzioni scolastiche cureranno apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie, attraverso le quali potranno richiamare i contenuti del Documento tecnico del CTS riguardanti le precondizioni per la presenza a scuola".

"Le istituzioni scolastiche realizzano attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un'ora nel modulo dedicato ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19".

È importante garantire l'informazione del personale scolastico e dei genitori, anche tramite la diffusione del presente documento e l'affissione di cartelli informativi, nonché la formazione del personale, tramite il Medico Competente o altro personale sanitario.

N.B. Per il Referente Scolastico COVID-19 è disponibile fino al 15 Dicembre 2020 anche una formazione su piattaforma Eduiss a cura dell'ISS.

È prevista inoltre una particolare azione di **sensibilizzazione degli alunni** a cura di tutto il personale docente.

Visti gli obblighi vigenti, necessita **effettuare la formazione del personale scolastico** sul **Rischio COVID-19** (anche on line), cosa che l'ISTITUTO ha effettuato ed effettua nel corso del tempo all'occorrenza.

14. GESTIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) PREVISTA DALLE LINEE GUIDA.

È prevista la formazione di una **Commissione DDI**, nominata dal Dirigente Scolastico, per stabilire le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

11.5 LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA (al 02.09.2020)

Visto l'Art. 83 del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n°34 e sua conversione in Legge 17 Luglio 2020, n°77 che ha introdotto la " **sorveglianza sanitaria eccezionale** " per i " **lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità ";

Visto che i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall'età) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia;

Visto che il concetto di fragilità va individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio;

Visto quanto sopra è prevista per tali c.d. "lavoratori fragili" la sorveglianza sanitaria eccezionale.

Il lavoratore interessato consegnerà al D.S. l'attestazione di fragilità rilasciata dal medico di famiglia e inoltrerà la propria documentazione sanitaria direttamente al Medico Competente (o, se necessario, ai servizi territoriali dell'Inail). Per i lavoratori fragili, su indicazione del Medico Competente (*), è previsto l'uso della mascherina **FFP2**, di maggior protezione.

11.6 LAVORATORI FRAGILI (al 22.09.2020)

Vista la Circolare Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N°13 del 4 Settembre 2020, si evidenzia che il personale scolastico può richiedere al Dirigente Scolastico l'attivazione di adeguate misure di **sorveglianza sanitaria** [non più "eccezionale" dal 1 Agosto 2020], in ragione dell'esposizione al rischio sanitario da Sars-Cov-2.

È fragile il lavoratore colpito da patologie che, in caso di infezione da Coronavirus, potrebbero determinare un

esito più grave o infausto della malattia. Pertanto:

1. il lavoratore richiede al Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita con il Medico Competente;
2. il Dirigente Scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria mediante l'invio di apposita richiesta al Medico Competente (o a uno degli Enti competenti alternativi);
3. **al momento della visita il lavoratore fornirà al Medico Competente la documentazione medica** circa le pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso;
4. le visite mediche si svolgono in un'infermeria scolastica o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento. Durante le visite mediche anche il lavoratore deve indossare la mascherina;
5. il Medico Competente esprimerà o un giudizio di **idoneità** fornendo indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice, o un giudizio di **inidoneità temporanea** nei casi in cui non vi siano soluzioni alternative. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
6. infine il Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni del Medico Competente, assumerà le necessarie determinazioni.

N.B. Decreto-Legge del 20/05/20 Art.83 c.2: "Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro "

11.7 DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA (al 01.07.2020)

RIFERIMENTO NORMATIVO. " *Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS, di seguito riportate:*

... non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose".

INDICAZIONI OPERATIVE. Particolarmente problematiche risultano essere le azioni da intraprendere per garantire adeguate misure di tutela per i diversamente abili. Pertanto per i lavoratori "fragili" in servizio con tali utenti, dove il contatto fisico risulta inevitabile, richiedere parere al medico competente circa la necessità di prevedere **mascherine FFP2, camici monouso**, ecc. Tale procedura non è stata formalizzata dal MIUR, ma appare indispensabile per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

11.8 LAVORATRICI IN GRAVIDANZA (al 22.09.2020)

Per le lavoratrici madri (in gravidanza), vista ad oggi l'assenza di specifiche indicazioni per il comparto scuola e constatato che il rischio biologico rappresentato dal COVID-19 non è imputabile all'attività scolastica, bensì di origine esterna, si richiama l'applicazione delle procedure indicate nel DVR alla specifica sezione "Lavoratrici in Gravidanza", elaborato ai sensi del D. Lgs. 151/01 e s.m.i. [«Tutela della Lavoratrice in Gravidanza»].

Si evidenzia pertanto la necessità di **acquisire l'eventuale certificazione di "gravidanza a rischio"**, che attesti l'impossibilità temporanea alla prestazione lavorativa, da inoltrare alla ASL.

In assenza di tale certificazione, si applicheranno le procedure agli atti per mitigare il rischio COVID-19: distanziamento, protezione personale dei lavoratori (mascherina), igienizzazione delle mani e igienizzazione dei locali.

Relativamente alle mansioni / lavorazioni, nel rinviare al citato DVR, si richiama il divieto di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre ed il bambino.

Analogo divieto è previsto per le mansioni/lavorazioni che prevedano l'uso di scale e il sollevamento di pesi.

11.9 ALUNNI CON FRAGILITÀ (al 02.09.2020)

Per garantire la **tutela degli alunni con fragilità**, è prevista la collaborazione con: • le strutture socio-sanitarie, • la medicina di famiglia [Pediatria di Libera Scelta (PLS), Medico di Medicina Generale (MMG), ecc.] • le famiglie • le associazioni che li rappresentano. La sorveglianza attiva di questi alunni sarà **concertata tra il Referente Scolastico COVID-19 e Dipartimento di Protezione, con i PLS e MMG** (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni). Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età, nel rispetto della privacy, con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. È previsto, a cura del **Referente del Sostegno**, incaricato dal Dirigente Scolastico, **lo screening in presenza di segnalazione** di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione sarà posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio. Per tali casi saranno **concordate idonee misure di prevenzione con il Medico Competente (*)**, garantendo un accesso prioritario a eventuali screening / test diagnostici.

Per maggior tutela degli alunni fragili, su richiesta della famiglia e sentito il Medico Competente e il PLS, potrà essere programmata una **didattica a distanza**, comunicandone l'attivazione alUSR.

11.10 SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA (BAMBINI 0-6 ANNI) (al 02.09.2020)

Non attinente

11.11 CONFIGURAZIONE DEI DISTANZIAMENTI E DISPOSIZIONE ALUNNI IN CLASSE (al 02.09.2020)

Il Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza Consiglio dei Ministri, in data 9 Luglio 2020 ha diffuso un documento, il Verbale N°94 del 07.07.20, in cui si chiarisce che per la ripresa dell'anno scolastico si dovrà applicare un "distanziamento statico" tra i banchi pari ad 1 metro dalle rime boccali (rif. centro sedia); e una distanza doppia per il docente che dovrà rimanere a due metri dalle rime boccali degli alunni.

- I banchi monoposto, essenziali per agevolare il distanziamento sono quelli ideali allo scopo ma, in caso però di eventuale inadempienza, anche dell'Ente Locale, si potrà valutare l'opportunità di acquistare a spese della Scuola (salvo diverse indicazioni ministeriali) almeno quelli per le "file centrali", per consentire il movimento degli alunni, altrimenti impedito dalla continuità dei banchi doppi. Infatti in merito si evidenzia che l'eventuale utilizzo dei vecchi banchi doppi collegati insieme, con sedie distanziate di un metro, dovrà comunque prevedere un corridoio centrale di almeno 60 cm.

□ Dove possibile sarà opportuno prevedere il corridoio di 60 cm tra le due file laterali, considerando però che per gli alunni in esubero dovrà essere programmato un avvicendamento in gruppi di lavoro paralleli, fuori dell'aula canonica, ovviamente tale avvicendamento è subordinato dalla disponibilità del docente (organico da potenziare di un 20 % circa).

SI STABILISCE DI COLLOCARE LA CATTEDRA SEMPRE "LATO PORTA D'INGRESSO DELL'AULA" IN MODO DA GARANTIRE UNA FASCIA DI RISPETTO (SEGNALATA A TERRA CON NASTRO O RIGA COLORATA) DI ALMENO 2 METRI TRA LE RIME BOCCALI DEL DOCENTE E DEGLI ALUNNI (CIRCA 2,5 METRI DAL MURO ALLE SPALLE DEL DOCENTE).

I BANCHI SARANNO INVECE COLLOCATI, OLTRE TALE FASCIA DI RISPETTO, CON UNA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO TRA LE RIME BOCCALI, GARANTENDO GLI SPOSTAMENTI CON L'EVENTUALE SPAZIO RESIDUO, IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA CONFIGURAZIONE FISICA DELL'AULA.

TALI INDICAZIONI SONO SUBORDINATE ALLA FORNITURA DEI BANCHI MONOPOSTO, DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE O DELLA PROTEZIONE CIVILE.

Per ovviare alle difficoltà di recuperare nuovi spazi per la didattica, di seguito si elencano alcune opzioni possibili:

- **eliminare tutti gli arredi preesistenti non indispensabili:** una ditta incaricata provvederà a collocare gli arredi riutilizzabili in un deposito e all'esterno gli arredi vetusti che trasporterà poi a **discarica**.


Il personale scolastico dovrà preventivamente **svuotare gli armadi, scaffali**, ecc. per consentirne l'idoneo accatastamento. All'interno delle aule dovranno quindi rimanere **solo sedie in buono stato ed un unico armadio**. Prima della rimozione definitiva dei banchi accertarsi che verrà garantita la fornitura di quelli nuovi monoposto. Analoga considerazione per gli spazi comuni (atrio, corridoi, ecc.): dismettere sedie e tavoli difettosi ed arredi "non indispensabili". Eventuali arredi nei corridoi saranno ammissibili a condizione che sia comunque rispettato il distanziamento previsto.

- **privilegiare gli spazi esterni**, compatibilmente con gli spazi disponibili e le condizioni meteo;
- **accorpate classi parallele** in grandi spazi (aula magna, palestra, ecc);


- utilizzare disimpegni al piano, ove possibile;
 - utilizzare laboratori, ove possibile;
 - utilizzare eventuali corridoi, a condizione che risulti agibile un percorso laterale che garantisca il distanziamento e che non ostruisca le vie di fuga. Ovviamente gli spazi all'esterno delle aule tradizionali dovranno essere occupati prevedendo un'opportuna rotazione degli stessi alunni, con alternanza nella classe canonica.
- Si VEDANO gli schemi a seguire del nuovo distanziamento in un'Aula Tipo.

NUOVE VENDICAZIONI OPERATIVE PER DISTANZIAMENTO STATICO

- COME DA VERBALE CTS DEL 7 LUGLIO 2020 -



SUGGERIMENTI OPERATIVI







Per orientare il posizionamento di docenti e allievi, si collocherà ove possibile un dischetto colorato (adesivo o tracciato con smalto) in corrispondenza del "centro sedia", equivalente alla posizione della rima boccale. Tali segnali pertanto indicheranno il posto esatto che gli alunni dovranno rispettare, indipendentemente dalla fornitura dei banchi monoposto.

Nell'attesa si dovranno allestire svariate configurazioni con i banchi biposto, misti, ecc. fino, nei casi più estremi, alla collocazione della semplice sedia con o senza ribalta.

Per alleggerire la "densità" all'interno dell'aula e mitigare quindi il rischio di contagio, si programmeranno gruppi di studio a rotazione, in locali contigui, compatibilmente con le disponibilità d'organico.

Qualora tali condizioni di sicurezza non possano essere garantite o per sopraggiunte esigenze sanitarie, il Dirigente Scolastico (in accordo con il medico competente, RSPP, RLS e USR) valuterà l'opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata (rif. Protocollo 6 Agosto 2020).

ESEMPI di DISTANZIAMENTO messi IN ATTO



ATTIVITÀ DI LABORATORIO (al 03.11.2020)

In relazione alle disponibilità logistiche e di organico, si potranno programmare attività laboratoriali in presenza ma solo per piccoli gruppi, garantendo il distanziamento e le adeguate Dotazioni di Protezione Individuali.

Il docente potrà eventualmente valutare la possibilità di effettuare l'esperimento in laboratorio in collegamento da remoto, sincrono o asincrono, con gli studenti in classe (distanziati).

11.12 REFEZIONE SCOLASTICA (al 01.07.2020)

RIFERIMENTO NORMATIVO. " ... oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione medesima, le istituzioni scolastiche - di concerto con l'ente locale ... potranno valutare l'opportunità di effettuare la refezione in due o più turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l'affollamento dei locali ad essa destinati. Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o della particolare numerosità dell'utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte concessionarie del servizio la realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all'interno dell'aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso... "

INDICAZIONI OPERATIVE. Verificare se applicando il previsto distanziamento, comprensivo degli spazi di manovra e spostamento, sia possibile inserire tutti gli alunni che hanno richiesto il tempo pieno; programmando anche il massimo della turnazione (con tempi peraltro dilatati a causa dell'obbligo di igienizzazione a fine turno). Se (come è probabile) lo spazio disponibile risultasse insufficiente, sarà necessario programmare, d'intesa con l'Ente Locale e la Ditta della Ristorazione, LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO IN CLASSE, anche mediante il "lunch box".

11.13 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (al 02.09.2020)

Negli spazi interni e sulle porte d'ingresso saranno collocati idonei **cartelli contenenti le informazioni e prescrizioni di legge** [es. mantenere il distanziamento di un metro, lavarsi le mani, ecc.].


Saranno inoltre affissi, presso tutti gli ingressi, cartelli riportanti le seguenti prescrizioni generali:

- *obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;*
- *divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ove si manifestino, anche dopo l'ingresso, condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc);*
- *mantenere il distanziamento fisico di un metro;*
- *rispettare le norme di igiene (pulizia delle mani ecc.)*


Sul pavimento dei corridoi verrà tracciata, con nastro colorato e/o altra simbologia, la **mezzeria con indicazione del verso di percorrenza** [freccie direzionali per "mantenere la destra"]. Visto che il deflusso delle masse scolastiche risulta unidirezionale (tutti escono o tutti entrano), per gli alunni è previsto l'utilizzo di un unico accesso dedicato sia in ingresso che in uscita.

Invece per il personale scolastico e per gli eventuali visitatori sarà differenziato l'ingresso e l'uscita presso il portone principale.

ESEMPI di SEGNALETICA PREDISPOSTA



Segnaletica verticale affissa in più punti della struttura



Segnaletica orizzontale con indicazione della percorrenza, dei punti di posizionamento banchi, di Avviso



11.14 MODALITÀ DI INGRESSO (al 02.09.2020)

Per mitigare il rischio di aggregazione e facilitare il deflusso delle masse scolastiche, si prevedono ingressi differenziati, utilizzando tutte le porte esterne disponibili. L'orario d'ingresso delle classi sarà opportunamente scaglionato sia in ingresso che in uscita (come da specifico documento predisposto dal DS). Sulle porte d'ingresso esterne saranno allestiti cartelli plastificati, con le specifiche indicazioni (Ingresso Classi, Ore), a cura del Preposto incaricato dal D.S.

Si dovrà ridurre al minimo l'accesso ai visitatori, limitato ai soli casi di effettiva necessità amministrativa.

gestionale e operativa, previa autorizzazione del D.S. o suo delegato.


L'accesso alla struttura avverrà (se necessario con l'accompagnamento di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale) **con l'uso della mascherina** e nel rispetto delle norme generali anti-contagio, con particolare riferimento al prescritto **distanziamento minimo di 1 metro**. Ove necessario, l'accompagnatore, salvo casi particolari autorizzati dal DS o suo delegato, **non potrà entrare all'interno dell'edificio**, pertanto potrà accompagnare l'alunno nella corte di pertinenza, garantendo il distanziamento di un metro dagli altri utenti e si fermerà in ingresso.



L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica, da cui risulti la **"avvenuta negativizzazione"** del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza.



L'accesso dei fornitori esterni è consentito, fuori dell'orario di ingresso e uscita degli alunni, solo nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e/o calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati (dati anagrafici e recapito telefonico rif. ditta).


Per entrare e uscire dall'edificio scolastico sono stati individuati n°6 varchi.

Di seguito schema con posizione dei VARCHI di ACCESSO all'ISTITUTO:









11.15 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (al 02.09.2020)

Chiunque entri negli ambienti scolastici dovrà indossare la mascherina e adottare idonee precauzioni igieniche ed utilizzare i dispenser igienizzanti collocati nei luoghi comuni (ove possibile anche in ogni aula).

Per quanto riguarda l'USO DELLE MASCHERINE si precisa quanto segue.

- **Nella scuola secondaria**, considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale, come definita dalla autorità sanitaria. Il Comitato Tecnico Scientifico in merito precisa che la mascherina " è solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate".

Per il personale scolastico e gli alunni è previsto l'uso della mascherina chirurgica (come da indicazioni delle Autorità Sanitarie da recepire in tempo reale); sarà inoltre fornita idonea visiera a tutto il personale.

In merito si precisa che "L'uso della mascherina è obbligatorio quando le persone si muovono ed entrano a contatto con altri. Il docente che sta a due metri di distanza (misurazione dalla cattedra al primo banco), che mantiene rispettosamente le distanze, può togliersi la mascherina quando deve parlare con i suoi studenti per varie ragioni, sia perché vengono meno i presupposti per il contagio e poi perché è possibile che anche il ragazzo non udente possa così comprendere la lezione, leggendo il labiale del proprio insegnante ... se il professore mantiene due metri di distanza può togliersi la mascherina. La deve mantenere quando cammina tra i banchi, quando va in corridoio o nelle aree comuni"

[rif. dichiarazione del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo].

Chiarito quanto sopra si evidenzia che NON È PREVISTA LA MASCHERINA: con età inferiore ai sei anni, durante il pasto e durante l'attività motoria; potranno non indossarla anche i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti [rif. C.T.S. Verbale N°94 del 07.07.20 / Dip. Protezione Civile] .

Per i docenti di sostegno, che non possono rispettare oggettivamente il distanziamento interpersonale, è previsto l'uso di mascherine, guanti e dispositivi di protezione (occhi, viso, mucose) e del camice monouso, come da indicazioni del Medico Competente (verificare con MC). In presenza di utenti non udenti si dovranno utilizzare mascherine trasparenti.

I visitatori ammessi hanno l'obbligo di indossare la mascherina ed essere registrati all'ingresso, con l'indicazione dei rispettivi "dati anagrafici, recapiti telefonici, data di ingresso e tempi di permanenza", a cura del personale Preposto nominato dal D.S.

11.15 bis - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (aggiornamento al 03.11.2020)

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 03.11.2020 dispone che "l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza,

con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (*) salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina".

L'obbligo dell'uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.

Sono esentati dall'obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.

In merito, viste le numerose contestazioni che già si registrano da parte degli utenti, si evidenzia che non possono esserci dubbi circa l'interpretazione letterale dell'articolo contestato. Sul punto si è espresso anche il Ministero della Pubblica Istruzione con Prot. N°1990 del 05-11-20 e con Prot. 1994 del 09-11-20.

Rimangono ammesse le mascherine di comunità (**).

NOTE

(*) Ministero P.I. Prot. 1994 del 9 Novembre 2020 ... *la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, " salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina " ... (omissis) ...*

(**) DPCM 03-11-20 Art.1 P.to 7. ... *possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso ... (omissis) ...*

IN SINTESI:

CATEGORIA	DPI	MODALITA' DI UTILIZZO	NOTE
Studenti scuola secondaria	Mascherina "di comunità" o preferibilmente chirurgica	Obbligatoria in tutte le situazioni di stacità e di "movimento". Non è obbligatorio l'utilizzo in palestra durante le attività ginniche nelle quali dovrà comunque essere mantenuto un distanziamento interpersonale di 2 metri	Sebbene non rientrante nella categoria di DPI, l'uso è previsto da decreto, salvo modifiche normative. In caso di sospetto Covid, lo studente dovrà indossare una mascherina di tipo chirurgico
Studenti con disabilità	Nessun DPI se non tollerato		In caso di sospetto Covid, se tollerata, lo studente dovrà indossare una mascherina di tipo chirurgico
	Mascherina chirurgica di tipo II	Obbligatoria appena si accede all'interno dell'edificio	La mascherina chirurgica, sebbene non classificata come DPI, è ammessa come tale da decreto

Collaboratori scolastici	Mascherina chirurgica + visiera UNI EN 166 - FFP2 in caso di contatti con materiali biologici	Obbligatoria la visiera nelle operazioni di pulizia in aggiunta alla mascherina chirurgica	
Collaboratori scolastici	Guanti in nitrile UNI EN 374 per rischio chimico	Obbligatori nelle operazioni di pulizia	
	Guanti in nitrile/vinile monouso	Assistenza a studenti con disabilità	L'uso dei guanti in nitrile/vinile monouso può essere sostituito da una frequente igienizzazione delle mani
	Visiera facciale UNI EN 166	Obbligatoria, insieme alla mascherina chirurgica, nei momenti di assistenza ad studenti con disabilità	
Docenti	Mascherina chirurgica di tipo II	Obbligatoria appena si accede all'interno dell'edificio.	
Docenti di sostegno	Mascherina chirurgica di tipo II	Obbligatoria appena si accede all'interno dell'edificio.	
	Guanti in lattice/nitrile monouso	Assistenza a studenti con disabilità	L'uso dei guanti in nitrile/vinile/lattice monouso può essere sostituito da una frequente igienizzazione delle mani
	Visiera facciale UNI EN 166	Obbligatoria, insieme alla mascherina chirurgica, nei momenti di maggiore prossimità con lo studente	L'obbligo dell'utilizzo della visiera potrà essere rivalutato caso per caso, anche sentito il parere del Medico Competente dell'Istituto
Addetti segreteria	Mascherina chirurgica di tipo II	Obbligatoria appena si accede all'edificio e in tutte le situazioni di "movimento". E' possibile non indossarla solo quando si è seduti alla propria scrivania qualora si rispetti la distanza di un metro tra le "rime buccali"	

L'Istituto scolastico provvederà a consegnare i relativi DPI a tutto il personale.

Si prescrive inoltre quanto segue:

- è vietato l'uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente, ad eccezione della mascherina FFP2 che potrà anche essere riutilizzata per le sole operazioni di pulizia e disinfezione dai collaboratori scolastici, dopo essere riposta in una bustina sigillata, fino ad un massimo di 3 giorni;

- le visiere dovranno essere periodicamente disinfettate a cura dell'utilizzatore;
- mascherine e guanti, insieme a fazzoletti usati, andranno smaltiti insieme al materiale indifferenziato. Saranno quindi posizionati a tale scopo diversi cestini con un cartello indicante il materiale che è possibile gettare all'interno. Al momento di svuotare il cestino, il collaboratore scolastico provvederà alla chiusura del sacchetto di plastica e al conferimento nell'indifferenziato.

11.16 PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE (al 02.09.2020)

È prevista un'igienizzazione giornaliera di tutti i locali con trattamento delle superfici, a cura dei Collaboratori Scolastici. Nel caso di palestre e per tutti i locali utilizzati nella stessa giornata da più classi, sono previsti interventi mirati a fine turno. Pertanto l'ingresso degli utenti successivi sarà subordinato all'avvenuta igienizzazione del locale stesso.

Vista la particolare valenza che riveste tale attività per il contrasto al COVID-19, si prevede la tenuta di un **"Registro delle Attività di Igenizzazione"**, conservato dal DSGA o da suo delegato, nel quale il personale preposto annoterà il giorno e ora di avvenuta igienizzazione (con attrezzatura o a mano) e i prodotti utilizzati, come da indicazioni già recepite: *Rapporto ISS COVID-19 N°25 del 2020 "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento"*.

Oltre all'utilizzo di prodotti detergenti con azione virucida è prevista, ove possibile, anche la **sterilizzazione delle superfici e/o componenti, mediante vaporizzatori con acqua ad alta temperatura.**

I WC SARANNO SOTTOPOSTI A PULIZIA POSSIBILMENTE DUE VOLTE AL GIORNO, EVENTUALMENTE ANCHE CON IMMISSIONE DI LIQUIDI A POTERE VIRUCIDA NEGLI SCARICHI FOGNARI.

Deve essere garantita la **regolare aerazione dei locali**, con frequenza oraria, **nelle classi a cura dei docenti e nei luoghi comuni (corridoi, ecc.) a cura dei collaboratori scolastici.** In merito si conferma, a titolo precauzionale, **il divieto per gli alunni di manovrare le finestre.**

Occorre mantenere costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.

I Collaboratori Scolastici, addetti alle pulizie avranno in dotazione: **mascherina chirurgica, guanti in nitrile**, (se necessario visiera), da lasciare a scuola con igienizzazione (suola, ecc.) a fine turno.

Nel caso di fornitura di nuovi prodotti e/o attrezzature verranno preventivamente forniti ulteriori e specifiche protezioni individuali previa idonea formazione a cura del RSPP.

Per la **gestione rifiuti** si riporta quanto di seguito:

"Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti ... ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati. ... i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come rifiuti urbano non differenziati (codice CER 20.03.01)".

Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:

- utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l'altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;

- evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l'aria;
- chiudere adeguatamente i sacchi;
- utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;
- lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti. "

La problematica relativa all'igienizzazione dei locali è compiutamente trattata nel Rapporto ISS COVID-19 N°25 del 2020 "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento". Per agevolare la scuola, si sintetizzano **le principali indicazioni da recepire e divulgare a tutti i Collaboratori Scolastici.**

INDICAZIONI GENERALI SULL'IGIENIZZAZIONE

Le indicazioni riportate sono riferite alla *sanificazione* di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19. ... *elaborate anche* in considerazione dell'impatto ambientale e i rischi per la salute umana *connessi al loro utilizzo.*

I prodotti che vantano un'azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra azione tesa a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi tramite azione chimica, ricadono in due distinti processi normativi: quello dei **Presidi Medico-Chirurgici (PMC)** e quello dei **biocidi**. Tali prodotti, prima della loro immissione in commercio, devono essere preventivamente valutati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) (o altro organo tecnico-scientifico in ambito Nazionale) e autorizzati dalle Autorità Competenti degli stati membri dell'UE - per l'Italia il Ministero della Salute.

È da sottolineare che sull'etichetta di tali prodotti sono apposte le modalità, la frequenza e la dose d'uso specifica. Ogni altro uso non è autorizzato ed è bene attenersi rigorosamente a quanto indicato in etichetta.

Per le scuole i biocidi di interesse ricadono nel PT2 relativo ai prodotti "Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali" usati per "la disinfezione di superfici, materiali, attrezzature e mobilio non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al consumo umano o animale".

La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene attraverso droplets, goccioline di diametro $\geq 5 \mu\text{m}$ che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano *bocca, naso e occhi. Premesso che il lavaggio delle mani costituisce sempre il punto cardine di una corretta prevenzione, la pulizia regolare seguita dalla disinfezione delle superfici e degli ambienti interni rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus.*

Il tempo di sopravvivenza di questi patogeni sulle superfici, in condizioni sperimentali, oscilla da poche ore fino ad alcuni giorni (carta da stampa 30 minuti, acciaio inox e strato interno mascherine chirurgiche 7 giorni) in

dipendenza del materiale interessato, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità.

DISINFETTANTI PER LE SUPERFICI E I LUOGHI

Le linee guida prescrivono

- *garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria;*
- *pulire accuratamente con acqua e detersivi neutri superfici, oggetti, ecc.;*
- *disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati.*

è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) delle superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente)... **la pulizia con acqua e normali detersivi neutri associata all'utilizzo di comuni prodotti disinfettanti è sufficiente** per la decontaminazione delle superfici. In generale, è stato dimostrato che disinfettanti a base di alcoli (es. etanolo, propan-2-olo, propan-1-olo) o ipoclorito di sodio, ma non solo, sono in grado di ridurre significativamente il numero di virus.

Oltre alla pulizia accurata, è altresì importante rinnovare frequentemente l'aria all'interno dell'ambiente.

I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) ed Europeo (biocidi), sono presidi medico chirurgici e biocidi sono l'**etanolo**, i **salii di ammonio quaternario** (es. cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio, ADBAC), il **perossido d'idrogeno**, il **sodio ipoclorito** e altri principi attivi. Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull'etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore.

La presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l'avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo.

Di seguito si riportano i suggerimenti degli Organismi Istituzionali:

Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito

Tessili (es. cotone, lino)

Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Non si esclude che **prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di etanolo siano comunque efficaci** contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di contatto e organismo bersaglio. Sono inoltre disponibili ed efficaci prodotti disinfettanti per superfici, sempre autorizzati dal Ministero della Salute, a base di altri principi attivi, come miscele di sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio) o perossido d'idrogeno, che dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida.

Verificata, sulla base delle indicazioni disponibili, la necessaria efficacia virucida del prodotto individuato per la disinfezione, *occorre* individuare le corrette modalità di impiego al fine di garantire sia l'efficacia del prodotto (detersione preliminare delle superfici, concentrazione d'impiego, tempo di contatto, detersione finale, ecc.) che per individuare le misure di prevenzione e protezione per gli utilizzatori e per i lavoratori addetti che rientreranno nelle aree sanificate. A tal fine è necessario fare riferimento al contenuto e alle indicazioni previste nell'**etichetta del prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS)**.

PER I COLLABORATORI SCOLASTICI NON UTILIZZARE MISCELE CLASSIFICATE PERICOLOSE PER LA SALUTE E PER LA SICUREZZA. Pertanto sono sconsigliati i prodotti che riportano in etichetta la dizione "Uso professionale". **In caso contrario necessita preventivamente attivare una specifica Formazione**, per l'uso di sostanze pericolose.

SINTETIZZANDO:

La **pulizia approfondita** consiste nella pulizia con detersivi neutri di tutte le superfici presenti negli ambienti indicati (pavimenti, scrivanie, cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsantiera dell'ascensore, distributori automatici di acqua, etc.).

L'**igienizzazione** dovrà interessare: cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsantiera dell'ascensore, distributori automatici di acqua, etc.. essa dovrà essere effettuata dopo le attività didattiche e lavorative.

Servizi Igienici

Per lavare i servizi igienici (gabinetto, lavandini, rubinetti etc.) si utilizzerà la candeggina diluita in acqua (allo 0.5% di cloro puro).

Per candeggina con cloro al 5% bisogna diluirlo così:

- 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua

oppure

- 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua

oppure

- 100 ml (circa un bicchiere da acqua) di prodotto in 900 millilitri di acqua

Superfici

Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, telefoni dei plessi etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si utilizzeranno disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol almeno al 70%

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.

Igienizzazione uffici

Gli uffici saranno sottoposti a pulizia e igienizzazione alla fine delle attività lavorative.

Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni.

Pavimenti

Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua (allo 0.1% di cloro puro). Per candeggina con cloro al 5% bisogna diluirlo così:

- 100 ml di prodotto (circa un bicchiere da acqua) in 4900 millilitri di acqua oppure
- 50 ml di prodotto (circa mezzo bicchiere da acqua) in 2450 millilitri di acqua

Igienizzazione aula

Le aule saranno sottoposte a pulizia e igienizzazione quotidianamente alla fine delle attività didattiche e all'occorrenza in caso di necessità.

Igienizzazione palestra

La palestra sarà igienizzata ogni cambio di classe. L'igienizzazione della palestra sarà eseguita dal Collaboratore scolastico e consisterà in:

- lavaggio della pavimentazione tramite apposita macchina lavasciuga oppure lavaggio della pavimentazione con acqua e candeggina;
- disinfezione delle superfici (tavoli, sedie, panche, attrezzi ginnici) utilizzando panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%;
- In caso la palestra venisse, su richiesta delle associazioni, concessa dall'Ente proprietario, verrà sottoscritta, dalle Associazioni e dalla Scuola una specifica convenzione a garanzia delle regole per il contenimento del rischio di contagio.

Igienizzazione spazi comuni

Gli spazi comuni (atrio, scale, ascensore, corridoi, etc.) saranno igienizzati alla fine delle attività didattiche e lavorative avendo particolare attenzione per maniglie, interruttori, corrimano, etc.

Igienizzazione bagni

I bagni vanno igienizzati in media almeno due o tre volte al giorno. Le modalità di igienizzazione sono quelle

specificate, avendo attenzione di igienizzare maniglie, interruttori, rubinetti, bottone scarico, etc.

Igienizzazione banco per la ricreazione

Durante la ricreazione, prima di consumare la merenda (nella propria aula), il personale addetto provvederà a pulire i banchi. Prima di consumare la merenda gli studenti dovranno sanificare le mani con il gel.

Nelle aule, dopo la merenda eventualmente consumata in classe, verranno puliti e sanificati i banchi a cura dei collaboratori scolastici. Terminata la sanificazione, gli stessi verranno aerati.

Igienizzazione materiale didattico aule

Il materiale didattico e le attrezzature utilizzate dai docenti/studenti dovranno essere igienizzati con panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% o ipoclorito di sodio e sciacquati con acqua a cura dai docenti/collaboratori.

Igienizzazione materiale didattico laboratori

Il materiale didattico e le attrezzature utilizzate dagli studenti dovranno essere igienizzati con panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% o ipoclorito di sodio e sciacquati con acqua.

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

SANIFICAZIONE

In tema di sanificazione degli ambienti di lavoro (*con ditta specializzata*) il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" allegato 6, p.4) del DPCM 26 aprile 2020, prevede, **oltre alle pulizie giornaliere**:

- *Sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch e mouse), spogliatoi e delle aree comuni e di svago.*
- *Sanificazioni straordinarie, da effettuarsi specificamente con le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nelle aziende in cui sono stati registrati casi di COVID-19*

Per le attività di sanificazione si raccomanda di utilizzare ditte specializzate alle quali demandare l'utilizzo di prodotti e l'applicazione delle procedure previste nell'allegato (ISS N°25).

GESTIONE RIFIUTI DELLA SANIFICAZIONE

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione della infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come

" rifiuti urbano non differenziati (codice CER 20.03.01) ".

Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:

- *utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l'altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;*
- *evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l'aria;*
- *chiudere adeguatamente i sacchi;*
- *utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;*
- *lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.*

Sintetizzando quanto detto:

IGIENIZZARE COSTANTEMENTE I LOCALI, A CURA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI, CON PRODOTTI CLASSIFICATI COME PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO, APPLICATI INDOSSANDO IDONEI DPI: MASCHERINE FFP2 (SENZA VALVOLA, POSSIBILMENTE LAVABILI), GUANTI MONOUSO, TUTA O GREMBIULE MONOUSO E CALOSCE (STIVALETTI IN GOMMA) DA IGIENIZZARE A FINE TURNO.

SANIFICARE PERIODICAMENTE I LOCALI, A CURA DI UNA DITTA SPECIALIZZATA, **CONSERVANDO LA CERTIFICAZIONE** DI REGOLARE ESECUZIONE IN CONFORMITÀ CON LA NORMATIVA VIGENTE (RAPPORTO ISS – COVID-19 N°25 DEL 2020).

ASSICURARE LA FORNITURA DI MASCHERINE A TUTTI I PRESENTI ALL'INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI:

- CHIRURGICHE PER IL PERSONALE SCOLASTICO E I VISITATORI;
- INVECE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI INCARICATI DELL'IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI, MASCHERINE FFP2 (SENZA VALVOLA), IN ALTERNATIVA SE NON DISPONIBILI QUELLE CHIRURGICHE.

11.17 GESTIONE DELLE ASSENZE DEL PERSONALE SCOLASTICO (al 02.09.2020)

Particolarmente attenta sarà la gestione delle assenze del personale scolastico con la nomina immediata dei supplenti. Nel caso di una o più **classi temporaneamente prive del docente** (assente per malattia, ecc.), gli alunni, in attesa dell'arrivo del supplente, potranno essere **accolti in locali capienti** (es. palestra, aula magna, ecc.) vigilati dal docente a disposizione, incaricato dal D.S. o suo delegato.

11.18 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA (al 02.09.2020)

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore - ove previsto dalla legislazione vigente - **non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo** (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso) [rif. Protocollo 6 Agosto 2020].

11.19 INTERFACCIA SCUOLA E SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (al 02.09.2020)

Il Dirigente Scolastico verificherà l'avvenuta nomina dei Referenti per l'ambito scolastico all'interno del Dipartimento di Prevenzione (ASL), quali assistenti sanitari, infermieri ecc. che, in collegamento funzionale con i medici curanti degli studenti (PLS e MMG), supporteranno la Scuola mediante un contatto diretto con il Dirigente Scolastico o un suo incaricato (Referente Scolastico per COVID-19).

Il Referente Scolastico per COVID-19, incaricato dal D.S., curerà i rapporti con il Dipartimento di Prevenzione e con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. È prevista anche la nomina di un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di sua assenza. Sono pertanto previsti n°2 (due) Referenti COVID-19

per sede coordinati dal D.S. o dal DSGA. Il Referente del DdP e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i Referenti Scolastici identificati. È previsto un test di funzionamento anche del canale di comunicazione reciproca tra scuola, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, telefono etc.).

11.20 SOSTEGNO PSICOLOGICO (al 02.09.2020)

Nel caso vengano segnalate situazioni di disagio psicologico, o su richiesta da parte del personale scolastico, è prevista l'attivazione di un adeguato sostegno psicologico in grado di fronteggiare gli stati di insicurezza, stress, ansia, dovuti a eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in presenza, difficoltà di concentrazione ecc.

L'eventuale supporto psicologico sarà coordinato dall'USR e dall'Ordine degli Psicologi.

11.21 SITUAZIONI DI CRITICITÀ O FOCOLAI (al 02.09.2020)

Nel caso in cui tramite il monitoraggio interno o dagli operatori sanitari si dovessero ravvisare situazioni anomale, si consulterà tempestivamente il Medico Competente trasmettendo subito i dati registrati al Dipartimento di Prevenzione (ASL) ed al MIUR, anche tramite l'Help Desk (numero verde 800903080).

SI VALUTERÀ POI, IN ACCORDO CON IL DDP (ASL), L'USR E IL SINDACO, L'EVENTUALE CHIUSURA PRECAUZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO INTERESSATO, ATTIVANDO LA DIDATTICA A DISTANZA [AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N°19, ART. 1, COMMA 2, LETTERA P)]

con le modalità previste dalle "Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata".

11.22 MANUTENZIONE EDILIZIA e CERTIFICAZIONI (al 02.09.2020)

La gestione edilizia rivestirà, più che mai per quest'anno scolastico, un ruolo determinante per garantire la regolare frequenza degli studenti. All'Ente Locale pertanto sarà richiesta una puntuale gestione della manutenzione ordinaria con particolare attenzione per gli interventi sui servizi igienici, per evidenti ragioni sanitarie, sulle coperture (gronde e pluviali), sull'efficienza degli impianti.

Sarà inoltre richiesta copia di tutta la documentazione obbligatoria e necessaria al Dirigente Scolastico per garantire l'apertura della Scuola in sicurezza (Agibilità, CPI, Certificati conformità impianti, Verifiche periodiche impianti, etc)

11.23 NOTA SUI TEST DIAGNOSTICI (al 02.09.2020)

I test diagnostici per COVID-19 rappresentano uno strumento essenziale non solo per la gestione clinica dei pazienti, ma anche e soprattutto per controllare la pandemia, mediante il riconoscimento e le successive misure di prevenzione e controllo dirette ad individui infetti, anche asintomatici, che possono diffondere la malattia (ECDC, 1 Aprile 2020; WHO, 8 Aprile 2020).

I test sierologici, invece, sono utili per rilevare una pregressa infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione che non ha presentato sintomi. Pertanto essi hanno una limitata applicazione nella diagnosi di COVID-19 e nel controllo dei focolai. [N.B. Negli Allegati 1 e 2 sono riportate le sintesi delle precedenti procedure gestionali (rif. Par. da 1 a 6)].

12. CONCLUSIONI

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido fino intanto che non sia apportate modifiche delle disposizioni applicate ed indicate al paragrafo 1.2

13. SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è composto di n° 59 pagine oltre allegati, ed è stato elaborato dal Datore di Lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza per i Lavoratori.

La sottoscrizione dello stesso con le firme di competenza è in Pagina di COPERTINA.

ALLEGATI

- Vademecum: Regole da rispettare durante l'attività Scolastica
- Verbale di costituzione del comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione "MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19"
- Cartellonistica
- Autodichiarazione

VADEMECUM - REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L'ATTIVITÀ A SCUOLA**Personale scolastico (Elementi comuni a tutto il personale)**

- A. Uso obbligatorio della mascherina chirurgica
- B. Lavaggio e disinfezione frequente delle mani in particolare, al momento dell'ingresso nelle aule;
- C. Arieggiamento frequente dei locali;
- D. Evitare le aggregazioni;
- E. Evitare l'uso promiscuo di attrezzature;
- F. Ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune igienizzare le mani;
- G. Firma giornaliera del registro interni (per il tracciamento veloce dei contatti nella situazione in cui venga accertato un caso positivo Covid -19);
- H. Firma alla ripresa di servizio dell'autodichiarazione con conseguente impegno a rendere nota al Dirigente scolastico, una qualsiasi variazioni di stati e fatti;
- I. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- J. Divieto fare ingresso o poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti;
- K. Divieto di entrare in sede se si sono avuti contatti con persone positive al COVID – 19 negli ultimi 14 giorni o si proviene da zone a rischio; tali condizioni devono essere dichiarate tempestivamente al Dirigente Scolastico o a un suo delegato;
- L. Per il personale risultato già positivo all'infezione da COVID – 19, il rientro al lavoro deve essere necessariamente preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;

- M. obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'Istituto;

Personale insegnante ed educativo

- A. verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- B. vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull'uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica;
- C. vigilare sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
- D. Nel cambio dell'ora, se i collaboratori scolastici dovessero essere in numero insufficiente, sarà a cura del docente entrante igienizzare la sua postazione (cattedra, sedia, computer, Lim ed altro);
- E. Aerare frequentemente l'aula: lasciare aperte le finestre il più possibile, compatibilmente con le condizioni climatiche, e comunque non meno di 5 minuti ogni ora. All'apertura delle finestre dovrà essere mantenuta chiusa la porta dell'aula per evitare la diffusione dell'aria viziata all'interno dell'edificio;
- F. Educare gli studenti al rispetto delle regole. I docenti della prima ora del primo giorno di scuola leggeranno e commenteranno con gli studenti le parti specifiche del regolamento.

Personale amministrativo

- A. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l'attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza;
- B. il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) organizzerà il lavoro delle

collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

1. assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
2. sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
3. garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
4. curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro interni ed esterni e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
5. collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli studenti.

Il DSGA fornirà ai collaboratori il registro delle pulizie delle stanze/locali su base mensile o settimanale. Il DSGA fornirà i prodotti per la pulizia, la disinfezione e l'igiene.

Personale ausiliario

- A. verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- B. vigilare sull'uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
- C. effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per i laboratori, la disinfezione periodica delle attrezzature didattiche di uso promiscuo;
- D. rifornire i bagni e gli ambienti, di materiale igienico con continuità e segnalare eventuali carenze di scorte per tempo a DSGA;
- E. tenere i prodotti di pulizia e disinfezione ben custoditi e lontani dagli studenti;
- F. collaborare con i docenti all'ingresso e all'uscita;
- G. accompagnare l'alunno che manifesta sintomi nell'aula COVID e attuare il

protocollo come descritto nel presente piano (uso di guanti e visiera, misurazione temperatura, fornitura di mascherina chirurgica se l'alunno ne è sprovvisto, controllo a distanza dello stesso. In caso di necessità uso di camice monouso e mascherina FFP2)

- H. utilizzare la mascherina chirurgica e visiera durante le pulizie con prodotti disinfettanti.

Allievi

- A. indossare la mascherina. Solo nei seguenti casi particolari e cioè durante la consumazione di merende e durante la lezione di educazione fisica pratica (rispettando in palestra la distanza minima di 2 metri) è possibile tenere abbassata la mascherina;
- B. non modificare la disposizione dei banchi all'interno delle aule didattiche;
- C. lavaggio e disinfezione frequente delle mani, in particolare all'ingresso a scuola, prima del pasto o della merenda, dopo l'uso dei servizi igienici;
- D. gli studenti dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli eventuali ingressi scaglionati, dovranno occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione. I banchi sono posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal compagno ed è rispettato il distanziamento di almeno 2 m dal docente e nell'area interattiva. È possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra e, comunque, dopo che il docente ha dato l'assenso;
- E. La mascherina dovrà essere indossata sempre ogni qualvolta l'alunno entri nell'istituto scolastico;
- F. gli studenti dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata. Per evitare assembramenti al dispenser della classe è opportuno che ogni alunno porti da casa un flaconcino di gel sanificante, una bustina dove riporre la mascherina usata, una mascherina di scorta, una bustina dove riporre i fazzolettini di carta usati;
- G. evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto-banchi dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza

- separata dagli oggetti degli altri;
- H. la ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione durante la consumazione della merenda. L'alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, libro, calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un altro compagno provvederà ad igienizzare le mani.
- I. rispettare le regole fondamentali di prevenzione quali tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito ed evitare di toccarsi naso e occhi con le mani.

Famiglie

Salvo casi specifici, le regole da rispettare sono le seguenti:

- A. l'accesso alla struttura dovrà avvenire, solo se necessario, da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante la permanenza nella struttura;
- B. divieto assoluto di accesso all'interno delle aule;
- C. dopo aver terminato la visita presso la scuola, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici per evitare assembramenti. Gli studenti ed eventuali genitori in attesa all'esterno dovranno rimanere distanziati di almeno un metro e indossare una mascherina di protezione;
- D. tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, rispettare la segnaletica e le informative esposte;
- E. indossare la mascherina in tutti i luoghi di pertinenza dell'edificio scolastico;
- F. Inoltre si ribadisce quanto incluso nel Patto di Corresponsabilità Educativa:
- G. impegno all'automonitoraggio delle condizioni di salute del proprio nucleo familiare con rilevazione della temperatura corporea del proprio figlio prima che si rechi a scuola;
- H. divieto (per il proprio figlio studente) di recarsi a scuola, qualora lo stesso, presenti temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, dispnea, dolori muscolari, rinorrea o congestione nasale) e l'obbligo, in presenza di tali sintomi, di contattare il proprio

Medico di Medicina Generale;

- I. presentarsi a scuola non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell'insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili. E' indispensabile comunicare alla scuola il recapito, oltre che dei genitori, almeno di altre tre persone (necessario fornire delega al ritiro del minore). Almeno una di queste persone dovrà garantire la costante reperibilità durante l'orario scolastico. In caso di sintomatologia importante l'Istituto potrà contattare preventivamente il 118. Si raccomanda comunque l'arrivo del genitore o di un delegato nel più breve tempo possibile.

Visitatori

- A. potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l'ufficio o svolgere l'attività che li ha indotti ad andare a scuola;
- B. privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;
- C. l'accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- D. dovranno compilare l'autocertificazione e firmare nel REGISTRO ESTERNI
- E. utilizzare una mascherina di propria dotazione;
- F. mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- G. rimanere all'interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.

Modalità di utilizzo di spazi comuni (servizi igienici, corridoi, atrio, etc)

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli studenti utilizzeranno gli spazi comuni (posti in prossimità dell'aula o dell'ufficio di competenza). In nessun caso dovranno dirigersi in altre zone della scuola e ciò al fine di evitare assembramenti. L'accesso ai bagni avverrà uno alla volta.

Nell'utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli studenti

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all'edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. L'ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina.

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:

- che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;
- che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell'ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere;
- che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
- che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- che, al termine dell'incontro, sia garantito l'areggiamento prolungato dell'ambiente.

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l'aerazione finale dell'ambiente.

Utilizzo dei servizi igienici – Igiene personale

Gli studenti potranno recarsi in bagno uno alla volta. È preferibile che gli studenti utilizzino il bagno una sola volta al giorno e, comunque, solo se strettamente necessario.

Poiché il bagno è un luogo di uso comune è necessario igienizzare le mani tutte le volte che si viene a contatto con una superficie potenzialmente infetta: maniglia, rubinetto, bottone dello scarico.

L'uso dei servizi igienici sarà contingentato e controllato costantemente da un collaboratore scolastico in modo da rispettare il numero massimo di n°2 studenti utilizzatori in modo da evitare assembramenti nei corridoi e nei bagni.

L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo all'interno della scuola, dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata degli studenti per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento.

Tutto il personale e gli studenti dovranno lavare frequentemente le mani, preferibilmente con acqua e sapone o soluzioni/gel a base idroalcolica.

Gli studenti saranno invitati ad attenersi ad alcune semplici regole di igiene personale, come

- Lavarsi e/o disinfettarsi frequentemente le mani;
- **evitare di toccare** gli occhi, il naso o la bocca con le mani
- **tossire o starnutire** all'interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente gettato negli appositi cestini di raccolta posizionati all'interno della scuola.

Accesso ai distributori di bevande calde

E' vietato per tutto il periodo di emergenza Covid l'uso di distributori di bevande e merendine nella Scuola.

Ricreazione-mensa

Per la merenda, lo studente, potrà portare il necessario purché l'alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo studente.

In presenza di servizio bar interno alla scuola, i rapporti con i gestori dello stesso sono tenuti dal Dirigente scolastico, in merito alle regole da osservare.

Aerazione dei locali

Si fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. I locali interessati dalle attività didattiche e lavorative dovranno essere arieggiati almeno ogni ora. È opportuno, se possibile, tenere sempre almeno una finestra aperta.

Si sottolinea che durante le operazioni di pulizia nel locale, da effettuarsi quotidianamente a fine giornata o dopo la merenda se consumata in classe, ad eccezione del collaboratore scolastico addetto, non è consentita la presenza di studenti o altro personale scolastico; questi potranno riaccedere al locale solo dopo adeguata aerazione.

Precauzioni igieniche personali

Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dal Protocollo e nelle locandine affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo: lavare spesso le mani, igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina, evitare assembramenti, mantenere la distanza di almeno 1 metro, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene etc.
- utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola;
- frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato in appositi contenitori o sacchetti di plastica portati da casa.

I collaboratori scolastici avranno a disposizione un estratto del vademecum per le pulizie e dovranno ogni giorno compilare il registro delle pulizie.

**VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA
DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE**

**"PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19"**

In data _____, in relazione al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delle diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro – art 13, si costituisce il Comitato per l'applicazione ed il monitoraggio delle norme ivi contenute.

Il Comitato è composto da:

Dirigente Scolastico	_____
Referenti CoVID	_____
RLS	_____

Con la collaborazione e la consulenza di RSPP e Medico Competente.

Il Comitato è chiamato a monitorare e sorvegliare l'attuazione delle seguenti disposizioni:

PREMESSO CHE:

- il DPCM dell'11 marzo 2020 così come integrato e modificato dal DPCM del 26 Aprile 2020 prevede le misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e le conseguenziali linee guida per affrontare la Fase 2;
- Il 24 Aprile è stato condiviso tra Governo, varie organizzazioni di rappresentanza datoriali, e sindacali come Cgil, Cisl e Uil un aggiornamento del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" già firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, che raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- Atteso che l'attività Scolastica costituisce Pubblico Servizio e che pertanto dovranno essere assicurate tutte le attività indispensabili al corretto svolgimento degli adempimenti istituzionalmente previsti dalla Normativa Vigente

SI STABILISCE CHE

L'ISTITUTO TECNICO STATALE adotta il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dai suddetti decreti, applicando le misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all'interno della Scuola e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

- ✓ **Punto 1 – INFORMAZIONE:** *(Controllare che sia stata affissa e divulgata l'Informativa ai lavoratori e controllare i luoghi dell'affissione, che siano quelli maggiormente visibili da tutto il personale dell'azienda):* L'ISTITUTO, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informerà tutti i docenti, il personale ATA, gli alunni, i genitori/tutori e chiunque entri nei locali scolastici circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, apposite locandine informative. (Allegati).

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella Scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a Scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

✓ **Punto 2 - MODALITA' DI INGRESSO A SCUOLA:**

- Il personale, prima dell'accesso a Scuola potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (Nel rispetto della normative sulla privacy) . Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- Il Dirigente Scolastico informerà preventivamente il personale, e tutta l'utenza, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si farà riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- Non si potrà accedere a Scuola e se, in casi eccezionali, fosse concesso l'accesso bisognerà seguire le rigide procedure di ingresso, transito e uscita, che saranno comunicate mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti

✓ **Punto 3 - MODALITÀ DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI:**

- Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l'accesso di fornitori esterni è regolato attraverso l'individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita: laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi non sarà consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- Anche l'accesso ai visitatori sarà limitato: qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole indicate.

✓ **Punto 4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE:**

- Saranno assicurate giornalmente la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro della segreteria;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali della Scuola, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- si garantirà la pulizia e la sanificazione periodica giornaliera di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detersivi in tutti gli uffici di segreteria.

✓ Punto 5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI:

- E' obbligatorio che le persone presenti a Scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- Si metteranno a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (Preferibilmente con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone nelle aree di attesa e reception);
- E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

✓ Punto 6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

- Sul luogo di lavoro è necessario l'uso delle mascherine (e altri dispositivi di protezione quali guanti, camici, eccetera) quando la tipologia di lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro.
- In particolare tutti i lavoratori che conddivideranno spazi comuni, dovranno utilizzare maschere del tipo chirurgico, come normato dal DL n. 9/3/2020 (art. 34) in combinato con il DL n. 18/03/2020 (art 16 c. 1)".

✓ Punto 7 - GESTIONE SPAZI COMUNI:

- Negli spazi comuni sarà prevista una ventilazione frequente dei locali. In tutti gli spazi della segreteria, unici locali aperti della Scuola, si assicura la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti igienizzanti;
- Verranno garantite altresì la sanificazione e la pulizia giornaliera con appositi detergenti delle tastiere dei distributori di bevande e snack ove presenti e degli spogliatoi.

✓ Punto 8 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, la scuola sarà così organizzata:

- è aperto il Plesso della Presidenza Segreteria - con il personale ATA utilizzato mediante smart work e turnazioni per non assembrare persone negli uffici. Sono altresì assicurate operazioni di sorveglianza e pulizia presso gli altri plessi del comprensivo, su indicazione del dirigente scolastico.
- lo smart working sarà utilizzato per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza anche con opportune rotazioni;
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto precedente non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

✓ Punto 9 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI:

- Si favoriranno orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

✓ Punto 10 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI E EVENTI INTERNI:

- Gli spostamenti all'interno dei locali della Segreteria saranno limitati al minimo indispensabile per evitare assembramento di persone nei corridoi non sono consentite le riunioni in presenza ma è possibile riunirsi per via telematica con collegamento a distanza;
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni, tutti gli incontri collegiali e ogni attività di formazione, anche obbligatoria e anche se già organizzata; è comunque possibile la formazione a distanza anche per i lavoratori in smart work.
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso, e quindi per causa di forza maggiore, non comporterà l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, potranno continuare ad intervenire in caso di necessità).

✓ Punto 11 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA:

- Nel caso in cui una persona presente a Scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo dovrà dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, il Dirigente Scolastico o il DSGA procederanno immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- la Scuola collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Dirigente Scolastico o il DSGA potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

✓ **Punto 12 - SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS:**

- Con riferimento al rischio da Covid-19, non essendo lo stesso di tipo professionale, i lavoratori sono invitati a rivolgersi alla autorità competente sanitaria e al medico di base per valutare la propria condizione di salute e voler tempestivamente comunicare all' Istituto l'eventuale appartenenza a categorie di fragilità certificata, precisando che in caso di mancata comunicazione il lavoratore è da intendersi sano e non ricadente in categoria di fragilità".
- Qualora la struttura scolastica ricade nell'applicazione dell'articolo 41 del D.Lgs 81/08, e si è provveduto a nominare il medico competente, esso sarà consultato in casi dubbi perché potrà intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e potrà fornire ai lavoratori informazioni utili per evitare la diffusione del contagio.
- La sorveglianza sanitaria ove prevista proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente (ove nominato) collaborerà con il Dirigente Scolastico, RSPP e RLS.

✓ **Punto 13 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE:**

- Il presente protocollo di regolamentazione è comunicato e visionato da RSU e RLS.

Luogo e data _____

Dirigente Scolastico _____

Il RSPP _____

Medico Competente _____

RLS / RSU _____

ALLEGATI

- SEGNALETICA
- SCHEDA AUTODICHIARAZIONE LAVORATORE e PRIVACY

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



Ministero della Salute



www.salute.gov.it

LAVATI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O USA UN GEL A BASE ALCOLICA

EVITA CONTATTI RAVVICINATI MANTENENDO LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO

NON TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI

EVITA LUOGHI AFFOLLATI

ALCUNE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS

EVITA LE STRETTE DI MANO E GLI ABBRACCI FINO A QUANDO QUESTA EMERGENZA SARÀ FINITA

COPRI BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO QUANDO STARNUTISCI O TOSSISCI. ALTRIMENTI USA LA PIEGA DEL GOMITO

SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA, NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)



Ministero della Salute

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM

COSA FARE IN CASO DI DUBBI

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?

Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?

Resta in casa e chiama il medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?

Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?

Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico di famiglia?

No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone.

6. Come posso proteggere i miei familiari?

Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?

I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test ti fornirà indicazioni su come procedere.

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?

Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali, delle autorità locali e della Protezione Civile.

9 marzo 2020




salute.gov.it/nuovocoronavirus

EVITARE AFFOLLAMENTI IN FILA




MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO




Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

INDOSSARE APPOSITA
MASCHERINA SE LA
DISTANZA INTERPERSONALE
È MINORE DI UN METRO




Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

LAVARE SPESSO LE MANI




MODALITÀ DI DISINFEZIONE DELLE MANI


Durata dell'intera procedura: 40 - 60 secondi




Bagna le mani con acqua




Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




Friziona le mani palmo contro palmo




Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




Dorso delle dita contro palmo opposto tenendo le dita strette tra loro




Frizione rotante del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




Frizione rotante in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con acqua



Asciuga accuratamente con una salvietta monouso



Usa salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.


Passaggi suggeriti dall'Oms e dal Ministero della Salute per lavare correttamente le mani

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?



USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!




Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi




Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.




frizionare le mani palmo contro palmo




il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.


COME INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA

1. Lava le mani secondo la procedura fornita oppure indossa i guanti
2. Controlla che la mascherina sia in buone condizioni, senza buchi o strappi
3. Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno: quello bianco deve essere rivolto verso il viso, quello colorato verso l'esterno


Ecco i diversi tipi di mascherina chirurgica



4. Prendi sempre la mascherina esternamente e indossala a seconda del diverso modello, annodando dietro la testa o posizionando gli elastici.




5. Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento



COME RIMUOVERE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA

6. Rimuovi i guanti o lava le mani secondo la procedura fornita
7. Rimuovi la mascherina con attenzione, sciogliendo il nodo o sfilando gli elastici.
8. Non toccare la parte frontale della mascherina che potrebbe essere contaminata




9. Gettare via la mascherina

10. Lavare nuovamente le mani


COME INDOSSARE CORRETTAMENTE I FILTRANTI FACCIALI

1. Lavare accuratamente le mani, con gel igienizzante o sapone, come da indicazioni, oppure indossare i guanti monouso, come da indicazioni

1. Appoggiare sul palmo della mano la mascherina e far passare i laccetti sul dorso della mano (tenere il nasello rivolto verso l'alto)




2. Portare la mascherina sul viso, la base sul mento e il nasello sopra il naso in modo da coprirlo



3. Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico superiore e farlo passare dietro la testa sopra le orecchie



4. Tenendo la mascherina sul volto, tirare l'elastico inferiore e farlo passare dietro la testa sotto le orecchie nella parte posteriore del collo



5. Con entrambe le mani aggiustare il nasello affinché aderisca perfettamente al naso





6. Provare ad inspirare e verificare che la mascherina aderisca perfettamente (l'aria dovrebbe entrare solo attraverso il filtro)

COME INDOSSARE CORRETTAMENTE I GUANTI

1. Rimuovere anelli e bracciali
2. Lavare accuratamente le mani, con gel igienizzante o sapone, come da indicazioni
3. Prelevare i guanti e indossarli uno alla volta
4. Sistemarli su mani e polsi, in modo che calzino correttamente

COME RIUMUOVERE CORRETTAMENTE I GUANTI

<p>5. Pizzica con due dita il bordo di un guanto, evitando di toccare la pelle dell'avambraccio, e tira verso l'esterno</p>	
<p>6. Sfila il guanto dal polso verso le dita, rovesciando completamente il guanto</p>	
<p>7. Stringendo nel pugno il guanto sfilato dalla prima mano, infilare due dita sotto il bordo del polso del guanto ancora indossato</p>	
<p>8. Rimuovi il secondo guanto facendo ruotare dentro fuori, insacchettando il primo guanto rimosso</p>	
<p>9. Getta entrambi i guanti negli appositi contenitori</p>	
<p>10. Lava accuratamente le mani, con gel igienizzante o sapone, come da indicazioni</p>	

AUTODICHIARAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19 DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il sottoscritto/a in servizio presso secondo il profilo indicato :

- DOCENTE
- ATA CS
- ATA AMMINISTRATIVO
- ATA TECNICO

consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 **DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 o, in caso di positività, di aver successivamente effettuato due tamponi diagnostici negativi;
- sulla base delle informazioni in proprio possesso, di non essere stato a contatto con un caso di COVID- 19;
- di non presentare sintomi influenzali (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID- 19);
- di rispettare le norme sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle mani, disinfezione degli ambienti;
- di aver compreso di non dover recarsi al lavoro in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19) ma contattare il medico curante e segnalarlo al medico competente istituzionale.

RIF.	GENERALITA'	FIRMA DEL DICHIARANTE	Data
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI INFORMAZIONI PERSONALI
(Articoli 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679)

Gentile Signore/a,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di garantire la sicurezza del personale scolastico nella fase emergenziale COVID-19

2. Modalità del Trattamento

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano archiviazione della modulistica

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatorie) ;per le motivazioni sopra indicate (EMERGENZA COVID 19);

l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la non ammissione sul posto di lavoro

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione

5. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ISTITUTO TECNICO STATALE _____ nella persona di _____ in qualità di _____

6. Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ISTITUTO TECNICO STATALE_ all'indirizzo postale della sede legale : _____

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

_____, li Firma _____

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta:

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell'informativa che precede.

Letto confermato e sottoscritto

_____, li Firma _____


Cartellonistica da posizionare agli accessi

MISURE di RIDUZIONE della diffusione del CORONAVIRUS			
	<p>È fatto divieto di accesso all'ISTITUTO da parte di coloro che non sono stati preventivamente autorizzati, secondo le procedure applicabili</p> <p>È fatto divieto di accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), tosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus</p>		
<p>Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi:</p>			
	<p>Sintomi quali febbre (37,5°C), tosse, difficoltà respiratorie</p>		<p>Aver avuto contatti faccia a faccia in locale chiuso con persone risultate infette o a grave sospetto d'infezione</p>
<p>È vietato l'accesso in azienda ma è necessario rimanere all'interno del proprio domicilio, contattando il proprio medico. Dovrà immediatamente chiamare il</p>			
<p>NUMERO DI PUBBLICA UTILITA'</p> <p>1500</p>			
<p>Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà</p>			
<p>Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo comunque a:</p>			
	<p>Lavare frequentemente le mani</p> <p>Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi</p> <p>Pulire le superfici con soluzioni detergenti/sanificanti</p>		<p>Evitare di toccare con le mani la bocca e gli occhi prima di averle lavate</p> <p>Evitare strette di mano, baci e abbracci.</p> <p>Non toccarsi gli occhi e la bocca con le mani</p>
	<p>Utilizzare fazzoletti monouso per soffiarsi il naso e gettarli, una volta utilizzati in apposite cestini</p> <p>Evitare l'uso promiscuo di bottiglie o bicchieri</p> <p>Coprirsi la bocca se si tossisce o starnutisce</p>		<p>Evitare contatti ravvicinati con persone che presentino sintomi influenzali quali tosse e raffreddore.</p> <p>Se possibile mantenere la distanza di 1 metro dalle persone</p> <p>Scegliere di effettuare meeting a distanza</p>

Cartello da esporre presso i distributori automatici

FRUIZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della pausa può rappresentare un rischio di contagio	
	Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti nei pressi della macchinetta
Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori i successivi comportamenti	
	Prima di accedere al distributore, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all'interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso il distributore automatico
	Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che stanno usufruendo del distributore o stanno consumando quanto prelevato. Qualora gli spazi non permettessero di rispettare tali distanze rimanere all'esterno dell'area di ristoro avendo cura di mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri lavoratori in coda.
	Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo non sostare nei pressi del distributore ma posizionarsi ad una distanza di almeno un metro dalla macchinetta e dagli altri lavoratori che stanno consumando cibi e/o bevande. Una volta terminato, abbandonare l'area break per permettere la fruizione in sicurezza da parte di altri lavoratori.

Cartellonistica per le aree di carico/scarico

CONSEGNA E PRELIEVO DI MATERIALE	
Visto il momento di particolare gravità, al fine di evitare la diffusione del virus, si decide di adottare le seguenti precauzioni	
	<p>Contaminazione: il contatto su superfici contaminate del materiale trasportato o della documentazione fornita, e il successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti nell'area di consegna / spedizione</p>
Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori i successivi comportamenti	
	<p>Una volta scesi dal mezzo di trasporto igienizzarsi le mani usando gel idroalcolico (concentrazione minima di alcool 60%) o altro sistema equivalente.</p>
	<p>Divieto di avvicinarsi a meno di un metro da altre persone che stanno aspettando di scaricare o caricare o dai lavoratori dell'azienda impegnati nelle attività di ricezione materiale e/i carico e scarico</p> <p>Non scendere dal mezzo se non esclusivamente per il tempo strettamente necessario per aprire i portelloni o il telone.</p> <p>È fatto divieto di entrare in qualsiasi locale aziendale.</p> <p>Le bolle e il materiale di piccole dimensioni vanno lasciati negli appositi alloggiamenti indicati.</p> <p>E' vietato scambiarsi penne;</p> <p>E' vietato far apporre firme su dispositivi elettronici;</p> <p><u>Qualora sia necessario l'uso di mezzi, richiedere l'intervento del personale avendo cura di rimanere all'interno della cabina di guida per l'intera durata delle operazioni</u></p>
	<p>Dopo aver terminato abbandonare lo spazio di carico e scarico</p>